ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI
AUTORITÀ ATO 2
Lazio Centrale – Roma
Segreteria Tecnico Operativa
Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

4. *Tutela dell'utente*

4.1 Copertura assicurativa

Il gestore predispone adeguata copertura assicurativa contro i danni alle persone ed alle cose causati dallo svolgimento delle proprie attività, con sola esclusione di quanto provocato da imprevedibili cause di forza maggiore.

4.2 Reclami

Gli Utenti possono presentare reclami circa la violazione dei principi stabiliti nella presente Carta presso **l'Ufficio Carta dei Servizi**, precedentemente descritto (sede aziendale telefono **800-130-338**).

Il reclamo può essere presentato verbalmente, per iscritto, via fax o telefonicamente dal diretto interessato o da persona dallo stesso delegata.

Sarà cura dell'Utente produrre tutta la documentazione necessaria per gli accertamenti.

Alla presentazione del reclamo, l'ufficio comunica all'Utente: il nominativo del dipendente che seguirà l'indagine e riferisce allo stesso, **entro 30 giorni lavorativi** dalla presentazione del reclamo, l'esito degli accertamenti compiuti. Se la complessità del reclamo non consente il rispetto del tempo di risposta prefissato, l'utente viene tempestivamente informato sullo stato di avanzamento della pratica di reclamo e sulla fissazione di un nuovo termine.

L'Utente che dovesse essere insoddisfatto della risposta può rivolgersi al Garante (v. 4.4.3).

4.3 Rimborsi e ristori

4.3.1 Standard soggetti a rimborso

Il gestore attiva le procedure di rimborso nei casi di inosservanza dei seguenti standard.

- attivazione dell'utenza presso luoghi ove; non necessitano lavori di intervento, estensione o adeguamento della rete o dell'opera di presa;
- preventivazione, esecuzione lavori, attivazione della utenza presso luoghi ove non necessitano lavori di intervento, estensione o adeguamento della rete ma la sola opera di presa e quando sussistono variazioni di portata.
- preventivazione, esecuzione lavori, attivazione della utenza per le trasformazioni da bocca tarata a contatore;
- operazioni di cessazione in seguito a; richiesta dell'utente;
- riemissione di fatture di consumi in caso di errore.

SILVESTRO PAOLO DI RENZO

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
AUTORITÀ ATO 2
Lazio Centrale – Roma
F.to Ing. Paolo PIZZARI
Segreteria Tecnico Operativa
Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

4.3.2 Rimborsi

Il gestore prevede un rimborso fisso di **euro 25,00** e rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT del potere d'acquisto.

Per chiedere tale rimborso l'Utente deve inoltrare domanda all'Ufficio Carta dei Servizi entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato dallo standard (farà fede la data del protocollo aziendale).

Il gestore procede al rimborso, qualora sia riconosciuto, con accredito nella prima bolletta di consumo utile o, qualora questo non sia possibile, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso.

4.4 Organi di tutela

4.4.1 L'ufficio Carta dei servizi

L'ufficio Ato del Gestore già descritto al cap.5.1 del Manuale di gastione del S.I.I. ha anche il compito di verificare in modo sistematico il rispetto degli impegni descritti sulla Carta e misura in modo continuativo il livello di qualità del servizio erogato al fine del controllo interno di quanto prescritto dalla Carta dei Servizi.

Lo stesso ufficio aggiorna le tabelle della Carta dei Servizi con i dati della gestione dell'anno precedente ed i dati attesi per l'anno successivo.

4.4.2 Relazione annuale sull'attuazione della Carta

Entro il 31 marzo di ogni anno, Il gestore sottopone al Comitato di cui al titolo III della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 una relazione sulla qualità dei servizi erogati nel precedente esercizio, dandone adeguata pubblicità.

4.4.3 Il Garante

La Regione Lazio ha istituito la figura del Garante, che opera al fine della piena tutela e garanzia dell'Utente.

Il Garante ha il compito di verificare la correttezza dei procedimenti amministrativi e svolge un'attività di assistenza-tutela non giurisdizionale degli Utenti, tendente alla risoluzione tempestiva e bonaria dei problemi posti e delle eventuali controversie insorte.

A tale scopo ha il diritto di visionare direttamente ogni atto o documento aziendale per l'ottenimento delle informazioni necessarie alla valutazione del reclamo.

L'Utente può rivolgersi al Garante per iscritto, descrivendo gli avvenimenti che hanno causato la sua insoddisfazione.

SINTESI DELLA CARTA DEI SERVIZI

codice	FATTORI DI QUALITA'	oggetto	INDICATORI DI QUALITA'	descrizione	unità di misura	standard di riferimento			consuntivo anno precedente						previsioni anno venturo	
									ATO 2		Roma		altri Comuni		Roma	altri Comuni
						val. min.	val. medio	val. max.	num. eventi	% eventi negli standard	num. eventi	% eventi negli standard	num. eventi	% eventi negli standard	% eventi negli standard	% eventi negli standard
SCHEDA n. 1 servizio idrico: continuità e regolarità dell'erogazione																
1a	pronto intervento	---	---	servizio 24h/24h	---	--	--	--								
1b/1	interventi programmati	---	tempo minimo	di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura	ore	24	--	--								
1b/2	sospensioni servizio programmate	---	tempo massimo	durata delle sospensioni programmate della fornitura, salvo casi particolari preventivamente concordati con le autorità locali	ore	--	--	24								
SCHEDA n. 2 servizio idrico: tempestività nel ripristino del servizio in caso di guasto																
2a/1	pronto intervento	guasto a tubazione o apparecchiatura interrata con situazione di pericolo	tempo massimo	primo intervento sul danno	ore	--	--	6								
2a/2	pronto intervento	mancanza di acqua	tempo massimo	primo intervento in caso di chiamata diurna (prima delle ore 16.00)	ore	--	--	8								
2b	pronto intervento	mancanza di acqua	tempo massimo	primo intervento in caso di chiamata seale o notturna (dopo le ore 16.00)	ore	--	--	16								
2c	pronto intervento	guasto a tubazione o apparecchiatura interrata	tempo massimo	primo intervento sul danno	ore	--	--	72								
2d	pronto intervento	guasto al contatore o di apparecchi accessori installati fuori terra	tempo massimo	primo intervento sul danno	ore	--	--	72								
2f	pronto intervento	mancanza di acqua	tempo massimo	ripristino del servizio (in caso di mancato ripristino rifornimento con autobotti dopo 48 ore)	ore			48								

F.to Ing. Paolo PIZZARI

Il Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa ATO2 Lazio Centrale-Roma (Dott. Ing. Alessandro Piotti)

SINTESI DELLA CARTA DEI SERVIZI

codice	FATTORI DI QUALITA'	oggetto	INDICATORI DI QUALITA'	descrizione	unità di misura	standard di riferimento			consuntivo anno precedente						previsioni anno venturo			
									ATO 2		Roma		altri Comuni		Roma		altri Comuni	
						val. min.	val. medio	val. max.	num. eventi	% eventi negli standard	num. eventi	% eventi negli standard	num. eventi	% eventi negli standard	% eventi negli standard		% eventi negli standard	
SCHEDA n. 3 servizio idrico: rapidità nei tempi di allacciamento																		
3a	attivazione dell'utenza	allacci in caso di opera di derivazione già esistente ed idonea (volture e riattivazioni)	tempo massimo	tra la data della stipula del contratto con l'utente e la data della posa del contatore. E' previsto un rimborso nel caso di inosservanza dello standard	giorni lavorativi	--	--	9										
3b/1	preventivazione	nuovi allacci presso luoghi dove la rete idrica esiste ed è idonea o spostamenti del contatore	tempo massimo	tra la data di ricevimento della richiesta del preventivo e la data della comunicazione di invito all'Utente per l'accettazione del preventivo predisposto. E' previsto un rimborso nel caso di inosservanza dello standard	giorni lavorativi	--	--	30										
3b/2	esecuzione		tempo massimo	tra la data di pagamento da parte dell'Utente delle somme dovute per il preventivo e la data di esecuzione dell'opera di presa. E' previsto un rimborso nel caso di inosservanza dello standard	giorni lavorativi	--	--	45										
3b/3	attivazione dell'utenza		tempo massimo	tra la data della stipula del contratto con l'Utente e la data della posa del contatore, sempre che i lavori preventivati siano stati eseguiti prima della stipula del contratto. Ove la stipula avvenga prima dell'esecuzione dei lavori preventivati, i tempi di esecuzione e di attivazione si sommano. E' previsto un rimborso nel caso di inosservanza dello standard	giorni lavorativi	--	--	9										
3c/1	preventivazione	trasformazione da bocca tarata a contatore	tempo massimo	tra la data di ricevimento della richiesta del preventivo e la data della comunicazione di invito all'Utente per l'accettazione del preventivo predisposto. E' previsto un rimborso nel caso di inosservanza dello standard	giorni lavorativi	--	--	40										
3c/2	esecuzione		tempo massimo	tra la data di pagamento da parte dell'Utente delle somme dovute per il preventivo e la data di esecuzione dell'opera di presa. E' previsto un rimborso nel caso di inosservanza dello standard	giorni lavorativi	--	--	50										
3c/3	attivazione dell'utenza		tempo massimo	tra la data della stipula del contratto con l'Utente e la data della posa del contatore, sempre che l'utente abbia predisposto l'impianto idrico privato in modo da rendere possibile l'attivazione dell'utenza. Ove la stipula avvenga prima dell'esecuzione dei lavori preventivati, i tempi di esecuzione e di attivazione si sommano. E' previsto un rimborso nel caso di inosservanza dello standard	giorni lavorativi	--	--	9										

ACEA ATO2
F.to Ing. Paolo PIZZARI

Il Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

SINTESI DELLA CARTA DEI SERVIZI

codice	FATTORI DI QUALITA'	oggetto	INDICATORI DI QUALITA'	descrizione	unità di misura	standard di riferimento			consuntivo anno precedente						previsioni anno venturo			
									ATO 2		Roma		altri Comuni		Roma		altri Comuni	
						val. min.	val. medio	val. max.	num. eventi	% eventi negli standard	num. eventi	% eventi negli standard	num. eventi	% eventi negli standard	% eventi negli standard		% eventi negli standard	
SCHEDA n. 4 servizio idrico: verifica del livello di pressione																		
4a	verifica pressione	richiesta di verifica da parte dell'Utente	tempo massimo	verifica regolarità della pressione al contatore di utenza		--	--	30										
SCHEDA n. 5 servizio idrico: correttezza della misura dei consumi																		
5b	verifica del contatore	richiesta di verifica da parte dell'Utente	tempo massimo	tra la data di ricevimento della richiesta e l'esecuzione della verifica dell'apparecchio di misura. In caso di fondatezza del reclamo, il gestore provvede a proprio carico, mentre, in caso contrario, pone a carico dell'Utente le relative spese.	giorni lavorativi	--	--	20										
5b	verifica del contatore	richiesta di verifica in cottradditorio da parte dell'Utente in laboratorio	tempo massimo	tra la data di ricevimento della richiesta e l'esecuzione della verifica dell'apparecchio di misura. In caso di fondatezza del reclamo, il gestore provvede a proprio carico, mentre, in caso contrario, pone a carico dell'Utente le relative spese.	giorni lavorativi	--	--	30										
5c	verifica del contatore	sostituzione contatore	tempo massimo	tra la data di accertamento dell'irregolare funzionamento degli apparecchi di misura (contatori e limitatori) e sostituzione degli stessi	giorni lavorativi	--	--	20										

F.to Ing. Paolo PIZZARI

Il Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa ATO2 Lazio Centrale-Roma (Dott. Ing. Alessandro Piotti)

SINTESI DELLA CARTA DEI SERVIZI

codice	FATTORI DI QUALITA'	oggetto	INDICATORI DI QUALITA'	descrizione	unità di misura	standard di riferimento			consuntivo anno precedente						previsioni anno venturo	
									ATO 2		Roma		altri Comuni		Roma	altri Comuni
						val. min.	val. medio	val. max.	num. eventi	% eventi negli standard	num. eventi	% eventi negli standard	num. eventi	% eventi negli standard	% eventi negli standard	% eventi negli standard
SCHEDA n. 6 servizio di fognatura e depurazione: rapidità dei tempi autorizzazione all'allacciamento																
6b/1	autorizzazione allaccio	richiesta di allaccio in fogna presso luoghi dove la rete fognaria esiste ed è idonea	tempo massimo	L'allaccio è eseguito a cura del cittadino che deve inoltrare la richiesta al comune per la verifica della regolarità urbanistica, successivamente il comune invia la richiesta al gestore. Tempo intercorrente tra la data di rilascio dell'autorizzazione e la data di ricevimento della richiesta inoltrata dal comune. E' previsto un rimborso nel caso di inosservanza dello standard	giorni lavorativi	--	--	40								
6b/2	verifica corretta esecuzione		tempo di preavviso al gestore	il gestore effettua la verifica della corretta esecuzione se avvisato con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo della esecuzione dei lavori.	giorni lavorativi	9	--	--								
6b/3	rilascio attestato di regolare allaccio in fogna		tempo massimo	Tempo intercorrente tra la verifica dei lavori di allaccio ed il rilascio dell'attestato di regolare imbocco in fogna.	giorni lavorativi	--	--	40								
	risposta impossibilità allaccio in fogna	richiesta di allaccio in fogna presso luoghi dove la rete fognaria non esiste o non recapita ad un impianto di trattamento	tempo massimo	Tempo di risposta	giorni lavorativi	--	--	30								
6b/1	preventivazione	opere di allaccio da eseguire contestualmente alla realizzazione della rete fognante	tempo massimo	L'allaccio è eseguito a cura del gestore. Il cittadino deve inoltrare la richiesta al comune per la verifica della regolarità urbanistica, successivamente il comune invia la richiesta al gestore. Tempo intercorrente tra l'invito all'utente a sottoscrivere per accettazione il preventivo e la data di ricevimento della richiesta inoltrata dal comune.	giorni lavorativi	--	--	40								
6b/2	esecuzione			le opere di allaccio sono eseguite contestualmente alla realizzazione della rete fognante nei tempi previsti dal programma dei lavori.	--	--	--	--								
6b/3	attivazione dell'utenza			l'attivazione delle utenze avviene contestualmente alla messa in esercizio della nuova rete fognante	--	--	--	--								
SCHEDA n. 7 servizio di fognatura e depurazione: tempestività nel ripristino del servizio in caso di guasto																

F.to Ing. Paolo PIZZARI

Il Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa ATO2 Lazio Centrale-Roma (Dott. Ing. Alessandro Piotti)

SINTESI DELLA CARTA DEI SERVIZI

codice	FATTORI DI QUALITA'	oggetto	INDICATORI DI QUALITA'	descrizione	unità di misura	standard di riferimento			consuntivo anno precedente						previsioni anno ventura			
									ATO 2		Roma		altri Comuni		Roma		altri Comuni	
						val. min.	val. medio	val. max.	num. eventi	% eventi negli standard	num. eventi	% eventi negli standard	num. eventi	% eventi negli standard	% eventi negli standard		% eventi negli standard	
7a	pronto intervento	guasto o occlusione di tubazione o canalizzazione interrata che comporti situazioni di pericolo	tempo massimo	tempo di avvio dell'intervento	ore	--	--	12										
7b	pronto intervento	guasto o occlusione di tubazione o canalizzazione interrata	tempo massimo	tempo di avvio dell'intervento	ore	--	--	72										
7c	pronto intervento	intervento in caso rigurgito di tubazione interrata o esondazione che comporti situazioni di pericolo per la sicurezza e/o igiene pubblica	tempo massimo	tempo di avvio dell'intervento	ore	--	--	12										
7d	pronto intervento	intervento in caso rigurgito di tubazione interrata	tempo massimo	tempo di avvio dell'intervento	ore	--	--	72										

F.to Ing. Paolo BIZZARI

Il Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa ATO2 Lazio Centrale-Roma (Dott. Ing. Alessandro Piotti)

SINTESI DELLA CARTA DEI SERVIZI

codice	FATTORI DI QUALITA'	oggetto	INDICATORI DI QUALITA'	descrizione	unità di misura	standard di riferimento			consuntivo anno precedente						previsioni anno venturo			
									ATO 2		Roma		altri Comuni		Roma		altri Comuni	
						val. min.	val. medio	val. max.	num. eventi	% eventi negli standard	num. eventi	% eventi negli standard	num. eventi	% eventi negli standard	% eventi negli standard		% eventi negli standard	
SCHEDA n. 8 servizio idrico integrato: gestione del rapporto contrattuale																		
8a	cessazione della fornitura	richiesta di cessazione	tempo massimo	tra la data della disdetta e l'intervento tecnico conneso con la risoluzione del contratto, salvo difficoltà di accesso in proprietà privata.	giorni lavorativi	--	--	15										
8b	morosità	richiesa di riattivazione	tempo massimo	tra la data del pagamento delle bollette insolute o la produzione del documento comprovante l'avvenuto pagamento ed il riallaccio dell'utenza. E' previsto un rimborso nel caso di inosservanza dello standard	giorni lavorativi	--	--	1										
8c	controllo fatturazione	--	tempo massimo	tra la data di presentazione allo sportello di reclamo fondato e la correzione e riemissione della fattura stessa.Reclami fondati, presentati dopo il 30° giorno dalla data di emissione della fattura, potranno causare implicazioni tecnico-amministrative non imputabili al gestore che comunque si adopererà tempestivamente per il ripristino della situazione di normalità gestionale dell'Utenza. E' previsto un rimborso nel caso di inosservanza dello standard	giorni lavorativi	--	--	30										
8d	tempi di attesa agli sportelli	--	tempo medio e massimo	Il tempo è da intendersi valido nelle normali condizioni di servizio. A fronte di eccezionali afflussi della clientela, indipendenti dalla volontà del gestore, sarà data segnalazione preventiva della inapplicabilità temporanea delle condizioni della presente Carta. Detta segnalazione, fornita in modo evidente agli Utenti, al momento dell'accesso in Azienda, verrà registrata anche sul biglietto rilasciato per la gestione dell'accesso agli sportelli.	minuti	--	30	90										
8e	corrispondenza con gli utenti	--	tempo massimo	Tempo per la risposta.Per i casi più complessi la risposta verrà data in tempi più lunghi dei quali l'Utente verrà comunque informato entro i trenta giorni di cui sopra.	giorni lavorativi	--	--	30										
8f	servizio di assistenza per le prime indicazioni comportamentali	--	---	Il gestore si impegna a fornire le prime indicazioni comportamentali in caso di più segnalazioni contemporanee di pericolo e di un conseguente aumento del tempo di intervento.	---	--	--	--										

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI

Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

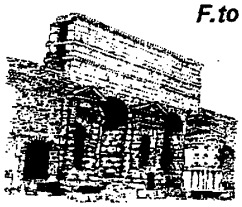

AUTORITÀ ATO 2
Lazio Centrale – Roma

Segreteria Tecnico Operativa

Aquae Claudia e Anio Novus 52 d.C.

Ponte canale impianto di depurazione Roma nord 1980 d.C.

Convenzione di Gestione e allegati

Disciplina del Rapporto con l'Utenza

Regolamento di Utenza

documento redatto dalla
Segreteria Tecnico Operativa

n. elaborato: **4.2**

file: regolamento di utenza.doc

con la collaborazione di

data: **15 novembre 2001**
agg.: **24 maggio 2002**

STO AATO2 – Roma Segreteria Tecnico Operativa dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale - Roma
c/o Provincia di Roma via delle Tre Cannelle, 1b - 00187 Roma
tel. 06-67667503-4-5 fax. 06-67667506 www.opereti.regione.lazio.it E-mail: ato2@provincia.roma.it

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI
Il Responsabile della Segreteria Tecnica Operativa ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)
Autorità ATO 2
Lazio Centrale – Roma
Segreteria Tecnico Operativa

SCHEMA DEL REGOLAMENTO D'UTENZA PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N°2 – LAZIO CENTRALE 3

1.1 PREMESSA 3
1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI E CONTRATTUALI 3
1.3 PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO 3
1.4 CRONOLOGIA DI APPLICAZIONE 4

REGOLAMENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA NEL COMUNE DI ROMA 5

TITOLO I 5

ART. 1 – DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA E PRESSIONE IN RETE 5
ART. 2 – USO E MISURAZIONE DELL'ACQUA 5
ART. 3 – RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE 6
ART. 4 – CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE – VERSAMENTI 7
ART. 5 – DURATA E SCADENZA DEI CONTRATTI 8
ART. 6 – SPESE INERENTI ALLA SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA 8
ART. 7 – CAMBIAMENTO DI UTENTE 8
ART. 8 – DIVISIONE DELL'IMMOBILE 9
ART. 9 – MORTE DELL'UTENTE 9
ART. 10 – FALLIMENTO DELL'UTENTE 10
ART. 11 – CONCESSIONI PROVVISORIE 10
ART. 12 – SOMMINISTRAZIONE PER USO CANTIERE 10
ART. 13 – OPERE DI PRESA 11
ART. 14 – NULLA OSTA DEL PROPRIETARIO DI TERRENI O STRADE PRIVATE ATTRAVERSATE DALL'OPERA DI PRESA.. 12
ART. 15 – RECUPERO DELL'OPERA DI PRESA 13
ART. 16 – IMPIANTO INTERNO 13
ART. 17 – APPARECCHI DI MISURA – CONSUMI – UTILIZZAZIONI IRREGOLARI – PENALI 14
ART. 18 – INFRAZIONI 14
ART. 19 – SOSPENSIONI TEMPORANEE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA O RIDUZIONE DI PRESSIONE 15
ART. 20 – PAGAMENTI 15

TITOLO II 16

ART. 21 – CONTRATTI PER EROGAZIONE A CONTATORE 16
ART. 22 – VARIAZIONI DEL QUANTITATIVO CONTRATTUALE – PENALI 16
ART. 23 – DIAMETRO DELLA PRESA E DEL CONTATORE 17
ART. 24 – POSA IN OPERA DEI CONTATORI 17
ART. 25 – CONTATORI GENERALI E DIVISIONALI 17
ART. 26 – NOLO CONTATORE 18
ART. 27 – LETTURA DEI CONTATORI 18
ART. 28 – VERIFICA DEI CONTATORI 18
ART. 29 – RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI 19
ART. 30 – CONSUMO – PAGAMENTO 19

TITOLO III 20

ART. 31 – CONTRATTI PER EROGAZIONE A LUCE TARATA 20
ART. 32 – TRASFORMAZIONE A CONTATORE DELLE UTENZE A LUCE TARATA 20

TITOLO IV 21

ART. 33 – CONTRATTI PER IDRANTI ANTINCENDIO 21
ART. 34 – COLLAUDO IDRANTI ANTINCENDIO 21

TITOLO V 22

ART. 35 – VARIAZIONI DELLE INDENNITÀ – RIMBORSI SPESE – PENALI E SANZIONI 22
TABELLA "A" 23
TABELLA "B" 24

TABELLA "E" 25
TABELLA "G" 26
TABELLA "H" 29

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ALLACCI E DEGLI SCARICHI NELLA PUBBLICA FOGNATURA 31

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 32

TITOLO I – ALLACCI 32

ART. 2 - PRESCRIZIONI TECNICHE 32
ART. 3 - ESECUZIONE DEI LAVORI 32
ART. 4 - MODALITÀ PER CONSEGUIRE L'ALLACCIO NELLE PUBBLICHE FOGNATURE 32
ART. 5 - ADEMPIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ALLACCIO 33
ART. 6 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIO 34
ART. 7 - RIPARAZIONE DEI CONDOTTI DI ALLACCIO 34
ART. 8 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCI 35
ART. 9 - OPERE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE 35
ART. 10 - MODIFICAZIONE DEGLI ALLACCI PRIVATI ESISTENTI 35
ART. 11 - DEFLUSSO DELLE ACQUE PLUVIALI 35

TITOLO II – SCARICHI 37

ART. 12 - AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO 37
ART. 13 - SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 37

TITOLO III – NORME COMUNI 38

ART. 14 - STRADE PRIVATE 38
ART. 15 - ZONE CONVENZIONATE 38
ART. 16 - SCARICHI VIETATI 39

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE 39

ART. 17 39
ALLEGATO "A" 40
ALLEGATO "B" 41

REGOLAMENTO D'IGIENE 42

TITOLO II 42

TUTELA ED USO DELLE ACQUE IN GENERE. 42
PROTEZIONE DELLE SORGENTI E DELLLE OPERE DI PRESA. 42
PROTEZIONE DEGLI ACQUEDOTTI A PELO LIBERO IN GENERALE. 43
PROTEZIONE DEGLI ACQUEDOTTI SOTTERRANEI A PELO LIBERO NON INTERESSATI DA FALDE ACQUIFERE 44
PROTEZIONE DEGLI ACQUEDOTTI SOTTERRANEI A PELO LIBERO INTERESSATI DA FALDE ACQUIFERE 48
ALTRE CAUTELE DA OSSERVARSI NELLE ZONE DI PROTEZIONE 50
PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE IN PRESSIONE 50
TUTELA SANITARIA 52
POZZI CISTERNE, SERBATOI E SIMILI. 53

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI
Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

SCHEMA DEL REGOLAMENTO D'UTENZA PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N°2 - LAZIO CENTRALE

1.1 Premessa

La Segreteria Tecnica Operativa ed il Gestore, vista l'eterogeneità dei Comuni dell'ATO2, concordano nel prevedere che, ai fini di consentire un armonico avvio del Servizio Idrico Integrato sia opportuno partire dal vigente *"Regolamento di somministrazione dell'acqua"* (come da Deliberazione n°3249 del 20.10.1972 e n°3634 del 15.11.1972 e successive modifiche ed integrazioni), dal *"Regolamento per la disciplina degli allacci e degli scarichi nella pubblica fognatura"* (come da delibera G. M. del 7.11.80 n. 1176 e relative modifiche deliberazione n. 43 del 25.3.91 e deliberazione. della G. M. del 30.4.1981 n. 534) e dal *"Regolamento di igiene del Comune di Roma"* (come modificato con la deliberazione n°1337 del 10.04.1970) redatti da ACEA ATO 2 S.p.A. ed applicati attualmente nel Comune di Roma, estendendoli a tutti i Comuni dell'ATO 2.

Detto strumento normativo, indubbiamente ben costruito, venne predisposto, ed in seguito modificato, d'intesa tra l'Azienda ed il Comune di Roma, che lo approvò con vari atti deliberativi compresi tra il 1972 ed il 1990. Tale documento costituisce certamente un'ottima base di riferimento, che, in seguito all'acquisizione di tutte le attuali gestioni dei Comuni dell'ATO 2, sarà modificato tenendo conto sia degli aspetti legislativi più recenti sia delle caratteristiche dell'Ambito.

Alle Gestioni esistenti saranno applicati i Regolamenti citati in precedenti, e di seguito riportati, nel momento in cui saranno assunte dal Gestore. Considerate le diverse caratteristiche dei servizi attualmente presenti, il Gestore è impegnato alla progressiva omogeneizzazione delle stesse, che si concluderà in circa 3 (tre) anni, con un accrescimento generale della qualità del servizio stesso.

1.2 Riferimenti normativi e contrattuali

Il presente documento costituisce parte integrante della convenzione di gestione ed è strettamente connesso con altri documenti ivi allegati, ed in particolare:

- con la Carta del servizio, i cui principi sono alla base del presente Regolamento;
- con il Manuale di gestione, che fissa i livelli di qualità tecnica del servizio;
- con il Piano d'Ambito, che indica la progressione cronologica dei miglioramenti infrastrutturali.

Valgono pertanto, anche per il presente Regolamento, tutti i riferimenti normativi citati nei suddetti documenti.

1.3 Procedura di aggiornamento

Come precedentemente indicato un primo aggiornamento dei Regolamenti di seguito riportati sarà effettuato in seguito all'ultimazione del processo di acquisizione delle Gestioni.

Eventuali successivi aggiornamenti al futuro Regolamento di utenza saranno negoziati tra il Gestore e l'Autorità d'Ambito.

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
Autorità ATO 2
Lazio Centrale – Roma
Segreteria Tecnico Operativa
F.to Ing. Paolo PIZZARI
Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

1.4 Cronologia di applicazione

In relazione alla disomogeneità citata nell'art.1.1, i Regolamenti sopra citati si applicano immediatamente alle utenze del sistema precedentemente gestito da ACEA ATO 2 S.p.A ed alle nuove Gestioni assunte dal Gestore.

Terminato il processo di acquisizione, sarà cura del Gestore provvedere ad una riedizione del Regolamento di utenza, congiuntamente con la Segreteria Tecnica Operativa, che tenga conto degli aggiornamenti normativi e della Carta dei Servizi.

Il nuovo regolamento sarà presentato dalla STO alla Conferenza dei Sindaci per l'approvazione.

A puro titolo indicativo, il futuro regolamento di utenza potrà essere articolato come indicato nello schema seguente:

Sezione 1 – Introduzione
- Origine e finalità del documento.
- Quadro normativo. Rapporti con altri documenti contrattuali.
- Gradualità della riforma. Progressiva trasformazione di regolamenti e di rapporti contrattuali preesistenti (ed eventuali zonizzazioni tariffarie)
- Procedura di aggiornamento del documento

Sezione 2 – Utenze del servizio di "acquedotto"
- Tipologie delle utenze.
- Condizioni generali di somministrazione; preliminari; estensione della rete; servitù di passaggio; consegna e misurazione dell'acqua. Utenze particolari (ad es.: acqua non potabile)
- Contratto di somministrazione. Impianto interno. Evoluzione dell'utenza. Utenze a contatore, a luce tarata ecc.; bocche antincendio. Forniture temporanee o stagionali.
- Sospensioni o riduzioni temporanee del servizio. Reclami, manutenzioni, riparazioni. Controlli. Letture, fatturazioni, esazioni.

Sezione 3 – Utenze del servizio "fognatura – depurazione"
- Condizioni generali di allacciamento; titolarità dell'utenza; esecuzione dell'allacciamento; servitù di passaggio; raccolta di acque bianche provenienti da suolo privato. Scarichi provenienti da insediamenti produttivi.
- Contratto di servizio. Impianto interno. Evoluzione dell'utenza. Contratti particolari.
- Reclami. Manutenzioni, riparazioni. Controlli. Fatturazioni, esazioni.

Sezione 4 – Inadempienze ed anomalie contrattuali
- Contenzioso - Morosità
- Infrazioni, allacciamenti irregolari ecc.
- Elenco delle penali e criteri di aggiornamento degli importi

Sezione 5 – Allegati
- Dati tecnici;
- Dati economici per lavori, interventi, penalizzazioni ecc.

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
Autorità ATO 2
Lazio Centrale – Roma
Segreteria Tecnico Operativa
F.to Ing. Paolo PIZZARI
Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

REGOLAMENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA NEL COMUNE DI ROMA

TITOLO I

Condizioni generali della somministrazione

ART. 1 - Distribuzione dell'acqua e pressione in rete

L'ACEA somministra acqua nel territorio del Comune di Roma nei limiti della disponibilità e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle reti di distribuzione aziendali in esercizio con regolari contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente regolamento.

Per le zone servite da reti aziendali e per le quali l'Amministrazione Comunale non stia comunque procedendo alla urbanizzazione, l'ACEA potrà, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, concedere la somministrazione idrica alle condizioni poste dal successivo art. 4, punto II, ferme restando le disposizioni generali del presente Regolamento.

La pressione, riferita al piano stradale, con la quale viene di norma distribuita l'acqua non sarà inferiore all'altezza massima consentita per i fabbricati della zona, aumentata di 10 metri e comunque non superiore a 100 metri di colonna d'acqua (kg/cmq.) sempre riferita al piano stradale.

Qualora l'altezza dei fabbricati ecceda il limite massimo di m. 35 ed in tutti i casi nei quali per temporanea deficienza di pressione in rete, non sia possibile alimentare i piani più elevati dei fabbricati, anche se di altezza inferiore ai 35 m.., gli utenti potranno provvedere, previa autorizzazione dell'ACEA, al sollevamento dell'acqua fino al raggiungimento della pressione necessaria, per una regolare alimentazione dei fabbricati.

L'acqua viene somministrata con le norme del presente Regolamento, che fanno parte integrale di tutti i contratti di utenza, anche se in essi non integralmente trascritte.

In caso di utenze particolari il contratto di somministrazione sarà disciplinato, oltre che dalle norme del presente Regolamento, anche da altre eventuali norme di carattere tecnico che l'ACEA riterrà opportuno inserire nel contratto stesso, ferme restando le tariffe e le condizioni economiche.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati i sostituiti i Regolamenti precedentemente applicati.

ART. 2 – Uso e misurazione dell'acqua

L'ACEA somministra acqua destinata al consumo umano e, compatibilmente con le sue disponibilità, anche per altri usi, per i quali si riserva di somministrare acque con qualità diverse.

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
Autorità ATO 2
Lazio Centrale – Roma
Segreteria Tecnico Operativa
F.to ing. Paolo PIZZARI
Il Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

L'acqua viene di norma somministrata con il sistema di misura a contatore, come le modalità specificate nella II parte del presente Regolamento.

Negli immobili di nuova costruzione, siti nelle zone dove, a giudizio dell'ACEA non possa ancora essere effettuata la distribuzione a contatore, gli impianti idrici interni dovranno essere atti oltre che all'alimentazione con il sistema a contatore anche all'alimentazione provvisoria con il sistema a luce tarata.

Negli immobili già costruiti alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, ed alimentati con il sistema di misura a luce tarata, tale sistema verrà provvisoriamente permesso, tuttavia l'ACEA si riserva, nell'ambito delle leggi vigenti, la facoltà di trasformare l'alimentazione del sistema a luce tarata in quello a contatore, non appena tecnicamente possibile, secondo le modalità contenute nel successivo art.32. In tal caso l'ACEA darà all'utente un preavviso di 6 mesi entro i quali l'utente stesso dovrà provvedere alle modifiche di sua competenza dell'impianto interno dandone comunicazione all'ACEA a pena della risoluzione del contratto e conseguente sospensione della somministrazione.

L'acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili diversi da quelli specificati nel contratto, anche se i vari immobili appartengono allo stesso proprietario.

Resta altresì vietata, sotto pena di risoluzione del contratto, qualsiasi diversa utilizzazione dell'acqua concessa per consumo umano.

ART. 3 – Richiesta di somministrazione

Per ottenere la somministrazione di acqua l'interessato deve presentare all'ACEA l'apposito modulo di richiesta debitamente compilato.

La somministrazione dell'acqua viene, di norma effettuata nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'usufruttuario e dell'enfiteuta eccezionalmente del locatario, con uno o più apparecchi di misura per corpo di fabbricato o con contatori divisionali centralizzati in batteria.

Alla richiesta deve essere allegata, quando si tratta di immobili ancora da costruire, copia del progetto approvato dalle competenti Autorità.

La richiesta effettuata dal proprietario, dall'enfiteuta o dall'usufruttuario, deve essere accompagnata dal titolo comprovante il diritto del richiedente sull'immobile; se effettuata dal locatario deve essere accompagnata dal benestare del proprietario, se effettua infine per conto di una persona giuridica, da una copia dell'atto in cui risulti che il richiedente è il legale rappresentante dell'Ente.

Ogni richiesta deve essere inoltre accompagnata dalla ricevuta di versamento di una somma per diritto fisso di preventivo il cui importo verrà determinato in base all'art.35 – Titolo V – del presente Regolamento. Tale somma sarà incamerata dall'ACEA sia se il richiedente non provveda entro il periodo massimo di tre mesi dalla data della notifica del preventivo, alla sottoscrizione del contratto di somministrazione, sia se in sede di preventivo, emergessero difficoltà imputabili al richiedente

comunque non attribuibili all'ACEA, tali da impedire la stipula del contratto. Sarà, invece, computata sui pagamenti che il richiedente dovrà effettuare all'atto dell'accensione della sua utenza, se egli avrà stipulato il relativo contratto nel termine suindicato.

ART. 4 - Contratto di somministrazione - Versamenti

I) – L'ACEA, accertata la possibilità della somministrazione, redigerà il preventivo dettagliato dei lavori per l'opera di presa, definita nel successivo art.13, sulla base dell'elenco dei prezzi della tabella "G", riportata in appendice.

Il richiedente sarà inviato a sottoscrivere il formale contratto di utenza, contestualmente al versamento delle seguenti somme:

a) anticipazione del costo dell'opera di presa, pari all'importo del preventivo, aggiornato alla data di stipula del contratto mediante la percentuale di revisione prezzi, computata con i criteri indicati nella già citata tabella "G" ed approvata con apposita deliberazione della Commissione Amministratrice dell'ACEA.
Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, l'utente richiedente una qualsiasi modifica o variante delle opere previste dal preventivo, ovvero tale modifiche o variante si rendesse necessaria per fatti o situazioni di cui l'utente è competente o responsabile, l'ACEA rimetterà all'utente medesimo una fattura con il dettaglio delle eventuali maggiori spese, sempre valutate con i pressi di cui all'elenco della tabella "G".

b) un deposito infruttifero in contanti, pari all'importo dei consumi impegnati per il periodo di un semestre. Tale deposito, che viene versato a garanzia dei pagamenti, può essere variato nel caso di eventuali variazioni di tariffe superiori al 100% di quelle in base alle quali è costituito il deposito.
Alla scadenza del contratto, il deposito darà restituito all'utente con detrazione di quanto fosse da lui dovuto all'ACEA per qualsiasi titolo attinente alla somministrazione.

Le Amministrazioni pubbliche e le istituzioni di assistenza e di beneficenza, legalmente riconosciute, sono esonerate dal versamento del deposito a garanzia consumi.

II) – Ove l'ACEA si avvalga della facoltà di cui all'articolo 1 comma secondo e cioè di somministrare acqua anche in zone non servite da reti di distribuzione aziendale ed in cui il Comune non preveda interventi di urbanizzazione, il richiedente dovrà altresì corrispondere all'atto della stipula del contratto di somministrazione, un contributo a fondo perduto pari al costo che l'Azienda dovrà sostenere per l'impianto della nuova condotta di distribuzione, commisurata alla nuova utenza richiesta (diametro minimo 60 mm.) e della lunghezza pari alla distanza tra il punto più vicino della rete di distribuzione e la derivazione prevista per l'alimentazione delle utenze.

Tale contributo verrà applicato quando la lunghezza della nuova condotta, come sopra definita, risulti superiore al ml. 40 e per la parte eccedente detta distanza.

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
Autorità ATO 2 F.to Ing. Paolo PIZZARI
Lazio Centrale – Roma
Segreteria Tecnico Operativa
Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

Qualora l'allacciamento della rete idrica venga effettuato nell'interesse di più richiedenti, il costo dell'impianto sarà ripartito tra gli stessi in misura proporzionale al quantitativo di acqua da ciascuno impegnato.

Nel caso in cui l'Azienda esegua opere di distribuzione eccedenti quelle necessarie per soddisfare l'originaria richiesta di acqua come dai due comma precedenti il costo afferente la maggior portata della condotta, sempre che il Comune non proceda all'urbanizzazione della zona, è posto a carico degli utenti allacciati successivamente in misura proporzionale ai rispettivi consumi impegnati, nonché il cloro che richiedano un aumento dei consumi già impegnati, in misura proporzionale alla variazione accordata.

Ai fini di cui sopra, il contributo gravante sui richiedenti la somministrazione sarà determinato dalla Commissione Amministratrice ACEA in base ai costi forfettizzati, per ciascun diametro di condotta in opera. Detti costi sono revisionabili annualmente sulla base dei costi unitari di materiali a mano d'opera.

Il tutto come indicato in appendice.

ART. 5 – Durata e scadenza dei contratti

I contratti di somministrazione decorrono dalla data della stipula, scadono il 31 dicembre di ogni anno e s'intendono tacitamente rinnovati di anno in anno, se non disdetti, da una delle due parti, entro il 30 settembre, con lettera raccomandata R.R.

Nel corso del rapporto contrattuale le tariffe e i canoni potranno subire variazioni, purché autorizzate dalle competenti Autorità, e l'utente sarà tenuto al pagamento dei nuovi corrispettivi della fornitura.

In caso si cessazione dell'utenza l'ACEA si riserva il diritto di ritirare gli apparecchi di sua proprietà e di distaccare le opere di presa, addebitando all'utente la relativa spesa per la quota afferente la parte dell'impianto di sua proprietà.

ART. 6 – Spese inerenti alla somministrazione dell'acqua

Le spese per l'eventuale registrazione del contratto, quelle per imposte, tasse, contributi o canoni erariali, comunali, provinciali o regionali, e quelle comunque attinenti alla somministrazione dell'acqua, sono a carico degli utenti.

ART. 7 – Cambiamento di utente

Il proprietario che venda il suo immobile durante il corso della somministrazione è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda con lettera raccomandata R.R., chiedendo la risoluzione del contratto.

Dalla data di avviso all'ACEA di tale comunicazione s'intenderà risolto il contratto di somministrazione.

Qualora l'ACEA venga invece comunque a conoscenza della vendita dell'immobile, il nuovo beneficiario della somministrazione sarà invitato a regolarizzare, entro il termine di 20 giorni, la posizione della sua utenza, con la sottoscrizione del contratto i fornitura, sotto pena, in caso contrario, di sospensione della somministrazione.

Il precedente beneficiario, fino a quando il suo contratto non sarà risolto, sarà tenuto alla piena osservanza delle clausole contrattuali, e in particolare, al pagamento di tutte le somministrazioni fatte all'immobile, e risponderà dei danni e delle infrazioni prodotte da lui o dai suoi aventi causa ai materiali e agli apparecchi dell'Azienda.

Le disposizioni dei precedenti comma si applicano anche nel caso di cambiamento di utente per una nuova locazione o per cessione di esercizio.

ART. 8 - Divisione dell'immobile

In caso di divisione fra più proprietari di un terreno o di un'area fabbricabile, già fornita di acqua, è considerato titolare della somministrazione, con i diritti e gli obblighi che ne conseguono, il proprietario di quella parte del terreno o dell'area fabbricabile in cui trovasi installato l'apparecchio di misura.

I proprietari delle altre parti del terreno o dell'area fabbricabile, che desiderino la somministrazione dell'acqua, dovranno farne domanda all'Azienda e sottoscrivere il regolare contratto di somministrazione, quali nuovi utenti.

Nel caso di somministrazione a stabili con più appartamenti l'opera di presa si intende di proprietà condominiale.

ART. 9 - Morte dell'utente

In caso di morte del titolare della somministrazione, i suoi eredi sono responsabili, a norma di legge, verso l'Azienda di tutte le somme ad essa dovute dal titolare deceduto. Sono tenuti inoltre ad avvisare, nel termine di due mesi, l'ACEA dell'avvenuto decesso e delle conseguenti modifiche che dovranno essere apportate al precedente contratto.

Qualora, invece l'ACEA venga a conoscenza del decesso, senza che esso sia stato comunicato dagli interessati, saranno applicate agli eredi le disposizioni al cui III comma dell'art. 7.

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
Autorità ATO 2
Lazio Centrale – Roma
Segreteria Tecnico Operativa
F.to Ing. Paolo PIZZARI
Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

ART. 10 - Fallimento dell'utente

In caso di fallimento del titolare del contratto di somministrazione, il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, entro il termine di 8 giorni, potrà subentrare nel contratto di somministrazione, assumendone tutti gli obblighi, ovvero risolvere il contratto.

Il curatore, che subentri, dovrà previamente pagare integralmente all'ACEA quanto dovuto dal fallito.

ART. 11 - Concessioni provvisorie

A richiesta, l'ACEA può concedere erogazioni provvisorie di acqua, per la durata non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi, e per la quantità non inferiore a 1 mc. al giorno.

Sono considerate concessioni provvisorie quelle destinate ad alimentare impianti non permanenti e quelle per prelevamenti occasionali.

Il pagamento delle erogazioni, verrà effettuato anticipatamente all'atto della sottoscrizione del contratto, in base alle tariffe in vigore ed alla quantità richiesta. L'eventuale maggior consumo sarà conteggiato e pagato a trimestre posticipato.

Qualora il contratto abbia durata inferiore ad un trimestre le somme relative ai maggiori consumi saranno pagate alla scadenza.

Nessun rimborso sarà dovuto all'utente nel caso che egli consumi una quantità di acqua inferiore a quella richiesta costituendo questa il consumo minimo da lui impegnato.

Il contratto di somministrazione provvisoria non potrà essere rinnovato tacitamente. L'utente, quindici giorni prima della scadenza, dovrà richiedere per iscritto la continuazione della somministrazione, che, peraltro, non potrà superare la durata di un anno.

Per le somministrazioni provvisorie valgono, in quanto applicabili, tutte le norme contenute nel presente Regolamento ed in particolare quanto indicato alla lettera a) e b) dell'art. 4, con esclusione del contributo a fondo perduto, ed all'art. 5.

ART. 12 - Somministrazione per uso cantiere

La somministrazione di acqua per uso cantiere potrà aver luogo soltanto in presenza di apposita licenza di costruzione.

Chi richiede una somministrazione di acqua per uso cantiere, oltre a quanto fissato al punto 1) lettera a) e b) dell'art. 4, dovrà versare all'ACEA, a costruzione ultimata, anche l'eventuale contributo dovuto a norma del punto II dello stesso art. 4, relativamente all'interno immobile.

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
Autorità ATO 2
Lazio Centrale – Roma
F.to Ing. Paolo PIZZARI
Segreteria Tecnico Operativa
Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

L'apparecchio di misura, la presa e la conduttura di derivazione saranno dimensionate in base ai futuri fabbisogni dello stabile.

Il contratto si somministrazione s'intenderà risolto di diritto dall'ACEA alla fine della costruzione dell'immobile e il proprietario o i proprietari di esso dovranno subito richiedere la sistemazione definitiva dell'impianto e provvedere alla sottoscrizione del nuovo contratto.

ART. 13 – Opere di presa

Sotto la denominazione di "opera di presa" si intendono le opere di derivazione della conduttura di distribuzione fino alla saracinesca installata immediatamente a valle dell'apparecchio di misura.

L'opera di presa viene eseguita dall'ACEA nel luogo e con le modalità e criteri da essa ritenuti opportuni.

La spesa relativa è a carico dell'utente, che ne corrisponderà l'importo con le modalità indicate nell'art. 4.

Le opere di presa realizzate successivamente al 1° giugno 1976, resteranno di proprietà dell'ACEA per la sola parte posata su strade e aree pubbliche o destinate ad uso pubblico.

Su richiesta degli utenti, l'ACEA potrà acquisire la proprietà di tale parte delle opere di presa anche se realizzate anteriormente al 1° giugno 1976, purché a titolo affatto gratuito e previa stipula di appositi atti di cessione.

Le parti delle opere di presa passate su aree private e destinate ad uso privato resteranno di proprietà dell'intestatario dell'utenza.

La manutenzione e riparazione delle opere di presa verrà eseguita dall'ACEA direttamente o tramite imprese di propria fiducia. Per la manutenzione e riparazione della parte di opera di presa ubicata sotto strade od aree pubbliche o adibite ad uso pubblico tutti gli utenti dovranno corrispondere le quote fisse a norma di provvedimenti CIP n. 45/1974 e seguenti.

La manutenzione e riparazione della parte di opera di presa posta su proprietà privata sarà eseguita a cura dell'ACEA e a spese dell'utente, al quale i lavori verranno addebitati sulla base dell'elenco prezzi della tabella H riportata in appendice, l'elenco da aggiornarsi con la stessa procedura prevista per l'elenco prezzo relativo ai lavori di allacciamento (tabella G). L'addebito avverrà in corrispondenza della prima bolletta consumi successiva ai lavori fermo restando il diritto dell'ACEA di avvalersi delle procedure di cui l'art.20 in caso di insolvenza.

Il prezzo di cui il punto 1.1 della tabella H verrà addebitato anche alle utenze ad erogazione fissa per interventi di disostruzione, regolazione dello sbocco e simili, effettuati su richiesta dell'utente e per i soli utenti che non avranno aderito al programma di trasformazione delle utenze da luce tarata a contatore.

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
Autorità ATO 2
Lazio Centrale – Roma
Segreteria Tecnico Operativa
F.to Ing. Paolo PIZZARI
Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

L'ACEA preavviserà l'utente della riparazione da eseguire, sempre che questa non rivesta carattere di urgenza nel qual caso vi provvederà immediatamente, senza alcun preavviso.

Non effettuando il pagamento della fattura relativa alla riparazione, l'utente perderà il diritto alla somministrazione dell'acqua, che gli sarà sospesa fino a quando egli non avrà saldato interamente il suo debito.

I lavori, eseguiti dall'ACEA per la costruzione dell'opera di presa, s'intendono garantiti dall'ACEA per il periodo di due anni dalla loro esecuzione.

Tutti gli eventuali lavori per modifiche o spostamenti delle opere di presa, quale che ne sia il titolo di proprietà, se richiesti dall'utente o da cause ad esso addebitabili, saranno eseguiti dall'ACEA, ma a spese dell'utente.

La fornitura dell'acqua in ogni stabile sarà fatta normalmente con un'unica presa, ma, se necessario, potrà essere fatta, a giudizio insindacabile dell'ACEA, anche con più prese.

Tutte le operazioni di verifica, manovra, modifica, manutenzione e riparazione dell'opera di presa, saranno eseguite dal personale dell'ACEA. E' fatta tassativa proibizione all'utente di fare eseguire in proprio riparazioni sulla parte dell'opera di presa di sua proprietà.

Contravvenendo a tale disposizione, l'utente sarà soggetto al pagamento di una penale il cui importo verrà determinato in base all'art.35 Titolo V del presente Regolamento salvo il risarcimento dei maggiori danni.

L'ACEA non è responsabile dei danni a terzi, di qualsiasi specie ed entità, che avessero a verificarsi a causa di quella parte dell'opera di presa, insistente su aree private, non gravate da uso pubblico.

ART. 14 - Nulla osta del proprietario di terreni o strade private attraversate dall'opera di presa.

Qualora per soddisfare una richiesta di somministrazione di acqua, l'ACEA debba installare tutta o parte dell'opera di presa su terreni o strade di proprietà privata, l'utenza sarà concessa a condizione che il richiedente si faccia rilasciare dai proprietari, a sue spese e sotto la sua responsabilità, il necessario nulla-osta a che siano costituite sui terreni o sulle strade di proprietà privata le servitù di acquedotto per la costruzione e gestione degli impianti.

Nel suddetto nulla-osta dovrà essere stabilito che il proprietario del fondo o della strada concede gratuitamente all'ACEA la facoltà di attraversare l'uno o l'altra perché possa provvedere all'esercizio degli impianti idrici ivi esistenti.

ART. 15 - Recupero dell'opera di presa

All'atto della cessazione dell'utenza verrà distaccata, dalla condotta di distribuzione, l'opera di presa, a cura e spese dell'ACEA, ad eccezione di quelle parti dell'opera di presa eventualmente utilizzate per l'alimentazione di altre utenze (imbraghe).

I materiali recuperati saranno consegnati all'utente, per la parte ad esso spettante.

ART. 16 - Impianto interno

Per impianto interno si intendono tutte le opere di diramazioni interna, a valle della saracinesca dopo l'apparecchio di misura.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno sono a cura e spese dell'utente. L'impianto interno e gli apparecchi utilizzatori devono rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente in materia per la distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano e devono essere adatti alla pressione di esercizio di 1 MPa (10 bar), salvo particolari eccezioni segnalate dall'ACEA.

L'impianto interno dovrà essere eseguito in modo che non esista alcun collegamento con acque di altra provenienza né con quelle contenute nei serbatoi od apparecchi utilizzatori ove l'acqua risulta comunque a contatto con l'ambiente esterno. In ogni caso dovrà essere evitata qualsiasi possibilità di riflusso in rete di tali acque.

E' vietata la installazione di apparecchi di erogazione che, consentendo eccessive portate istantanee, possono influire negativamente sulla erogazione ad altri utenti.

L'installazione di eventuali impianti di sollevamento dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Azienda.

E' vietato usufruire delle tubazioni dell'impianto come prese di terra per apparecchi od impianti elettrici di qualsiasi genere o stabilire qualsiasi collegamento con impianti elettrici che possa determinare rischi per terzi.

L'ACEA ha la facoltà di fare ispezioni e verificare dal proprio personale, munito di tessera di riconoscimento, l'impianto interno al solo fine di accertare che l'impianto interno non arrechi pregiudizio alle condizioni di funzionamento tecnico ed igienico degli impianti aziendali.

Se venisse accertato il pregiudizio, l'ACEA inviterà l'utente a eliminare nel corso di 15 giorni, la causa di esso; trascorso tale periodo l'ACEA sospenderà la somministrazione dell'acqua; procederà alla immediata sospensione nei casi che riterrà di particolare gravità.

Gli utenti pertanto dovranno permettere al personale dell'ACEA l'accesso a tutti i locali in cui sono installati apparecchi e condutture facenti parte dell'impianto.

GRUPPO ACEA S.p.A.
Autorità ATO 2 F.to Ing. Paolo PIZZARI
Lazio Centrale – Roma
Segreteria Tecnico Operativa

Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

In caso di impedimento, o di opposizione ingiustificati a tali verifiche, l'ACEA potrà sospendere l'erogazione dell'acqua, dandone notizia all'utente, fino a che le ispezioni non saranno state eseguite; e ciò senza che gli utenti possano pretendere indennizzi di sorta, o cessino di essere vincolati all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

L'ACEA è responsabile della qualità dell'acqua somministrata all'apparecchio di misura. Da questo in poi la responsabilità per l'uso e la qualità dell'acqua ricada esclusivamente sull'utente.

ART. 17 - Apparecchi di misura - Consumi - Utilizzazioni irregolari - Penali

Nel caso che dal personale dell'ACEA venga constatata l'infrazione o l'alterazione dei sigilli appositi a garanzia della registrazione dei consumi delle utenze a contatore sarà dovuta dall'utente una penale il cui importo verrà determinato in base all'art. 35 Titolo V del presente Regolamento.

Nei casi in cui sia constatata l'alterazione dei sigilli nelle utenze a luce tarata, ovvero, in qualunque tipo di utenza, la manomissione o l'alterazione delle condutture portatrici o qualunque altro accorgimento atto a consentire un prelievo incontrollato dell'acqua, l'utente, oltre alla penale di cui sopra, sarà tenuto al pagamento dell'acqua prelevata oltre la dotazione contrattuale con le tariffe previste dalla normativa vigente ed a rimborsare all'ACEA tutte le spese causate dal fatto abusivo.

La determinazione dei consumi presunti di cui al comma precedente, verrà effettuata sulla base della portata massima erogabile a seguito della irregolarità di cui al comma stesso, per un periodo di mesi sei, salvo dimostrazione di erogazione diversa.

Nei casi in cui recidiva nell'abuso o rifiuto da parte dell'utente alla immediata eliminazione dell'abuso, ovvero quando vi sono inadempienze al pagamento dei consumi di cui al comma precedente, l'Azienda ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua rispettivamente fino alla eliminazione dell'abuso o al pagamento delle somme di cui sopra.

La sospensione dell'erogazione dell'acqua anche essere immediatamente effettuata nei casi di utilizzazione da parte dell'utente sia per fornitura a terzi, sia per immobili o per scopi diversi da quelli specificati nel contratto.

Anche in tali casi la fornitura dell'acqua sarà ripristinata dopo l'eliminazione dell'abuso.

In ogni caso il ripristino del flusso dell'acqua sarà subordinato al pagamento delle somme il cui importo verrà determinato in base all'art. 35 Titolo V del presente Regolamento per l'accesso del fontaniere.

ART. 18 - Infrazioni

Le informazioni commesse dall'utente sono contestate da agenti dell'ACEA con regolare verbale, una copia del quale è consegnata all'utente medesimo.

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
Autorità ATO 2
Lazio Centrale – Roma
Segreteria Tecnico Operativa
F.to Ing. Paolo PIZZARI
Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

L'ACEA, qualora l'utente non paghi quanto dovuto o sia recidivo nel commettere infrazioni, ha facoltà di sospendere la somministrazione dell'acqua e di risolvere il contratto, salva e impregiudicata l'azione penale.

ART. 19 - Sospensioni temporanee della somministrazione di acqua o riduzione di pressione

L'ACEA non risponde dei danni conseguenti all'interruzione del flusso dell'acqua o alla diminuzione di pressione, da qualsiasi causa provocata, ma s'impegna a provvedere, con la maggiore sollecitudine possibile, a ripristinare la regolarità del flusso.

Per quanto possibile l'ACEA cercherà di avvertire preventivamente della interruzione, tuttavia l'utente non potrà pretendere per l'interruzione del flusso, anche non preavvisata, alcun risarcimento di danni o rimborso spese.

Perdurando la sospensione dell'acqua per un periodo superiore a giorni quindici consecutivi, l'utente avrà diritto, dietro richiesta, ad un abbuono proporzionale sui corrispettivi fissi.

La riduzione non sarà accordata, però, se la sospensione risulti dovuta a fatto dell'utente o dei suoi inquilini o dipendenti.

All'infuori di detto abbuono l'ACEA non sarà tenuta ad altro indennizzo di sorta.

ART. 20 - Pagamenti

Le somme dovute per la somministrazione dell'acqua e le altre somme dovute all'Azienda per l'utenza dovranno essere pagate entro 30 gg. dalla data di emissione della fattura.

Trascorso il termine di 30 giorni, l'utenza sarà ritenuta morosa e dal 31° giorno l'Azienda applicherà sulle bollette, ancora insolute, una indennità di mora pari al tasso ufficiale di sconto più due punti.

La penale, calcolata nei modi sopra indicati, verrà di norma addebitata agli utenti sulle fatture emesse successivamente o, in caso di mancato pagamento, verrà richiesta con i mezzi legali.

Durante lo stato di morosità dell'utenza l'Azienda si riserva, comunque, il diritto di sospendere l'erogazione dell'acqua potabile, salva ogni altra azione per il recupero del proprio credito e delle somme dovute per indennità di mora ed eventuali interessi.

La riattivazione della somministrazione interrotta per morosità sarà in ogni caso subordinata al versamento di quanto spettante all'ACEA nonché all'indennità di mora e della quota fissa per il rimborso spese di accesso del fontaniere il cui importo è stabilito annualmente in base a quanto previsto dalla deliberazione ACEA N. 232 del 12.3.85 approvata e fatta propria dal Consiglio Comunale nella seduta del 6 dicembre 1985 con deliberazione N. 1842.

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
Autorità ATO 2 F.to Ing. Paolo PIZZARI Il Responsabile della
Lazio Centrale – Roma Segreteria Tecnica Operativa
Segreteria Tecnico Operativa ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

TITOLO II

Utenze a contatore

ART. 21 - Contratti per erogazione a contatore

Nei contratti a contatore deve essere garantito il pagamento di un quantitativo d'acqua trimestrale, da determinarsi all'atto della stipula del contratto come specificato nella allegata tabella "A".

Per particolari utenze di acqua potabile detto quantitativo verrà stabilito caso per caso, tenendo conto del consumo massimo orario, delle ore di utilizzazione dell'acqua e delle particolari esigenze di ciascun richiedente.

L'utente è tenuto a pagare , alle tariffe vigenti detto quantitativo anche se il consumo, nel corso del trimestre, risultasse ad esso inferiore.

ART. 22 - Variazioni del quantitativo contrattuale - Penali

Il quantitativo trimestrale impegnato all'atto della sottoscrizione del contratto di somministrazione potrà essere modificato, su richiesta, soltanto quando venga apportata una variazioni nel numero o nel tipo degli appartamenti costituenti l'edificio alimentato.

L'utente è, in tal caso, tenuto a stipulare un nuovo contratto ed a versare all'ACEA il minimo, il deposito a garanzia e il contributo, qualora dovuto, proporzionale ai nuovi consumi impegnati. In sede di liquidazione finale verrà restituito all'utente il minimo e il deposito a garanzia.

L'ACEA si riserva, inoltre, la facoltà di limitare la portata massima istantanea, erogabile attraverso il contatore, ad un valore pari a otto volte la portata media al secondo corrispondente al minimo impegnato trimestralmente.

Per i consumi superiori all'impegno, l'utente dovrà pagare una penale commisurata a tariffa di eccedenza per i mc di acqua consumati oltre detto minimo, secondo quanto previsto dai provvedimenti C.I.P. n. 45/1974 e seguenti.

L'ACEA potrà risolvere il contratto qualora venisse riscontrato un consumo trimestrale superiore a dieci volte il quantitativo impegnato contrattualmente.

Le penali suddette non si applicano alle utenze di pertinenza dell'Amministrazione Comunale di Roma.

ART. 23 - Diametro della presa e del contatore

Il tipo di diametro della presa, della tubazione e del contatore verranno determinati tenendo presenti le caratteristiche della somministrazione richiesta.

In caso di consumi eccedenti le quantità contrattualmente impegnate, qualora si manifesti, a giudizio dell'ACEA, la necessità di sostituire l'opera di presa, aumentandone la portata, le spese relative saranno a completo carico dell'utente.

ART. 24 - Posa in opera dei contatori

Spetta all'ACEA stabilire il luogo ove dovrà essere installato il contatore. L'utente deve costruire la nicchia destinata a contenere il contatore in base alle disposizioni impartite dall'ACEA, che provvederà successivamente alla fornitura e posa in opera dello sportello metallico, a spese dell'utente.

I contatori dovranno essere installati in luoghi dove gli agenti dell'ACEA possono liberamente accedere per procedere alla lettura e all'ispezione. Normalmente i contatori sono installati:

- in nicchie eseguite esternamente nelle facciate degli immobili situate a 90 cm. di altezza dal suolo, e munite di scarico dell'acqua;
- in nicchie nelle pareti di eventuali passi carrabili o di muri di recinzione eseguite come sopra;
- eccezionalmente nei cortili degli stabili o in locali appositamente costruiti negli scantinati o nel sottoscala.

Di norma la tubazione di raccordo tra la presa stradale e il contatore dovrà avere uno sviluppo non superiore a metri 20.

La manutenzione del manufatto, costruito a protezione del contatore, sarà a carico dell'utente.

Tutti gli apparecchi misuratori verranno muniti dall'ACEA di sigillo metallico, onde poter accertare eventuali manomissioni.

L'ACEA ha facoltà di imporre, a spese dell'utente il cambiamento di posto del contatore, qualora la primitiva installazione, a causa di opere dell'utente, non permetta più la verifica o la lettura del contatore.

Gli apparecchi misuratori potranno essere rimossi o spostati solo per disposizione dell'ACEA e per mezzo del suo personale.

ART. 25 - Contatori generali e divisionali

L'ACEA, di norma, procederà all'installazione dei contatori nel numero da [illegible] ritenuto necessario per una giusta misurazione dell'acqua.

Il proprietario di uno stabile o l'amministrazione del condominio, che ha ottenuto la somministrazione dell'acqua con uno o più contatori, potrà misurare l'erogazione dell'acqua nei singoli appartamenti mediante altri contatori (divisionali) da installare a sua cura e spese.

Il proprietario dell'immobile o l'amministratore del condominio non potrà praticare, a coloro che usufruiscono dell'acqua, condizioni economicamente più onerose di quelle praticate dall'ACEA.

Il consumo dell'acqua è comunque accertato dal contatore installato dall'Azienda.

ART. 26 - Nolo contatore

I contatori sono concessi esclusivamente a nolo, l'Azienda provvede alla loro installazione e manutenzione.

L'utente e responsabile della perfetta conservazione del contatore e risponde di esso in caso di furto o di danneggiamento. Nell'un caso e nell'altro dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda.

Il cambio per usura tecnica del contatore viene fatto generalmente a cura e spese dell'ACEA.

Le riparazioni dei guasti dovuti a incuria, o manomissione dell'utente sono eseguiti a cura dell'Azienda e a spese dell'utente.

Qualsiasi operazione sull'apparecchio di misura è vietata all'utente. In caso di trasgressione sarà dovuto il risarcimento dei danni ed il pagamento di una penale il cui importo verrà determinato in base alll'art. 35 Titolo V del presente Regolamento.

Per il nolo e la manutenzione del contatore l'utente è tenuto a corrispondere all'ACEA i canoni trimestrali indicati nel provvedimento C.I.P. n. 45/1974.

ART. 27 - Lettura dei contatori

Gli apparecchi di misura e di controllo vengono letti e verificati in ogni momento in cui l'Azienda lo ritenga opportuno, e di norma almeno una volta ogni trimestre.

Qualora non sia possibile, per causa imputabile all'utente, la lettura del contatore, sarà in facoltà dell'ACEA previo preavviso, sospendere l'erogazione dell'acqua, che non sarà ripresa se non dopo l'effettuazione della lettura e il pagamento dell'acqua consumata.

ART. 28 - Verifica dei contatori

L'utente, qualora ritenga erronee le indicazioni del contatore, può chiederne la verifica

Accertata la fondatezza del reclamo dell'utente, la spesa della verifica e delle riparazioni occorrenti sarà a carico dell'ACEA, che disporrà le opportune variazioni contabili e il rimborso all'utente delle eventuali somme da questo pagate in più.

Il consumo dell'acqua, dall'ultima lettura eseguita fino alla riparazione o alla sostituzione dell'apparecchio, sarà valutato nella stessa misura di quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, e, se l'utenza e di data recente, in base al consumo medio giornaliero del periodo in cui il contatore ha funzionato.

Nel caso invece che il reclamo risulti infondato e che la verifica accerti il regolare funzionamento del contatore, entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, le spese di verifica saranno a carico dell'utente nella misura fissata dalla tabella "B" i cui importi saranno aggiornati in base ai criteri stabiliti per i lavori di nuovi allacciamenti e trasformazioni, il 1° gennaio di ogni anno.

ART. 29 - Rimozione e sostituzione dei contatori

In caso di rimozione e sostituzione del contatore, verrà redatto il relativo verbale in due copie che, firmate dagli agenti dell'ACEA e dell'utente, dovranno contenere le seguenti indicazioni; il tipo, il calibro e il numero del contatore, le risultanze della lettura, il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.

Una delle due copie del verbale verrà consegnata all'utente.

ART. 30 - Consumo - Pagamento

Il consumo dell'acqua sarà accertato in base alla lettura dei contatori effettuata dagli agenti dell'Azienda.

Il quantitativo trimestrale contrattuale sarà pagato anticipatamente, insieme con la quota fissa mensile, di cui ai provvedimenti C.I.P. n. 45/1974 e seguenti, nei termini indicati dall'art. 20; l'eccedenza cioè la differenza tra il consumo segnato dal contatore ed il quantitativo impegnato contrattualmente sarà pagata posticipatamente secondo le tariffe vigenti.

La quantità trimestrale di acqua consumata in meno di quella stabilita per contratto non potrà compensare quella consumata in più in altri trimestri.

SILVESTRO PAOLO

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
Autorità ATO 2 F.to Ing. Paola PIZZARI Il Responsabile della
Lazio Centrale – Roma Segreteria Tecnico Operativa
Segreteria Tecnico Operativa ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

TITOLO III

Contratti per erogazione a luce tarata
Nolo apparecchi di misura

ART. 31 - Contratti per erogazione a luce tarata

L'ACEA, in attesa di alimentare tutte le utenze con il sistema a contatore, provvederà provvisoriamente ad alimentare con il sistema a luce tarata tutte le utenze di tale tipo attualmente esistenti e quelle che non possono, per il momento, essere subito attivate con il sistema a contatore.

Per l'utenze a luce tarata, la distribuzione dell'acqua è fatta a flusso continuo; ad once o frazione di ancia secondo le tariffe vigenti.

Il canone di abbonamento dovrà essere pagato con le modalità stabilite nell'art. 20 anticipatamente all'inizio del semestre se l'utenza è annuale, all'inizio del trimestre se l'utenza è trimestrale.

L'apparecchio di misura formato dal rubinetto e dal relativo lucchetto, è concesso esclusivamente a nolo dell'Azienda, che provvede alla sua installazione e manutenzione. L'utente è responsabile della perfetta conservazione dell'apparecchio di cui sopra e risponde di esso in caso di danneggiamento. Nel caso di furto dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda.

L'utente risponde, comunque, dell'integrità dei sigilli apposti sia al rubinetto, sia al lucchetto.

Per il nolo dell'apparecchio di misura l'utente verserà all'ACEA i canoni trimestrali indicati nel provvedimento C.I.P. n. 45/1974.

ART. 32 - Trasformazione a contatore delle utenze a luce tarata

Per poter alimentare a contatore le utenze già alimentate a luce tarata si dovrà provvedere a trasformare l'opera di presa e l'impianto interno, in modo da rendere l'una e l'altro, adatti al nuovo sistema di distribuzione.

La trasformazione avverrà a cura dell'ACEA ed a spese dell'utente con le modalità previste dall'art.4 punto I lettera a).

L'impianto interno a valle dell'apparecchio di misura dovrà essere trasformato a cura e spese dell'utente, secondo le norme stabilite nell'art. 16, in modo che l'impianto stesso sia adeguato alle maggiori pressioni derivanti dalla distribuzione a contatore.

SILVESTRO PARIS

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
Autorità ATO 2
Lazio Centrale – Roma
Segreteria Tecnico Operativa
F.to Ing. Paolo PIZZARI
Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

TITOLO IV

Utenze per idranti antincendio

ART. 33 - Contratti per idranti antincendio

L'ACEA su richiesta degli utenti provvede all'installazione di idranti antincendio, derivati direttamente dalla rete, contro il pagamento dei canoni e degli eventuali contributi di cui alle allegate tabelle.

L'utente sarà inoltre tenuto a versare quanto previsto alla lettera a) punto I dell'art. 4 del presente Regolamento.

L'ACEA concede agli utenti la facoltà di servirsi di tutta la portata di acqua ottenibile dagli idranti soltanto per le operazioni di estinzione in caso di incendio.

Gli idranti derivati direttamente dalla rete dovranno essere sempre suggellati e potranno essere aperti soltanto in caso di incendio. Dell'avvenuta apertura, l'utente dovrà dare avviso all'ACEA entro 24 ore, presentando la necessaria documentazione.

L'apertura degli idranti, fatta senza il consenso dell'ACEA per qualsiasi altro motivo che non sia quello dell'incendio, comporterà l'applicazione di una sanzione il cui importo verrà determinato in base all'art. 35 Titolo V del presente Regolamento oltre al pagamento dell'acqua da determinarsi con i criteri e le modalità di cui l'art. 17.

L'ACEA si riserva la facoltà, nel caso di più idranti direttamente alimentati dalla rete, d'installare un contatore di controllo nella condotta di alimentazione degli idranti antincendio, in tal caso sarà addebitato all'utente il nolo di tale contatore ed il consumo dell'acqua registrato dal contatore stesso.

Tutte le spese per la fornitura ed installazione, nonché per la manutenzione degli idranti antincendio e delle relative condutture esterne ed interne, sono a carico dell'utente.

ART. 34 - Collaudo idranti antincendio

L'ACEA si riserva la facoltà di effettuare, alla presenza dell'utente, il collaudo dell'impianto antincendio prima che esso venga messo in esercizio.

L'utente che voglia far verificare l'efficienza del suo impianto antincendio deve farne richiesta per iscritto all'ACEA la quale invierà sul posto un suo agente per le manovre e la riapposizione dei sigilli. Per tale operazione l'utente dovrà versare anticipatamente una somma per ogni idrante antincendio. Gli importi di tali somme, sia per il primo idrante antincendio sia per quelli successivi, verranno determinati in base all'art. 35 Titolo V del presente Regolamento.

L'ACEA, peraltro, non garantisce l'efficienza degli idranti antincendio, né assume le responsabilità per il loro funzionamento.

TITOLO V

ART. 35 - Variazioni delle indennità - Rimborsi spese - Penali e Sanzioni

I valori degli importi relativi alle somme di cui agli artt. 3, 13, 17, 20, 26, 33 e 34, fissati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1842 del 6 dicembre 1985, saranno aggiornati dall'ACEA all'inizio di ogni anno in base alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai con arrotondamento per difetto alle mille lire.

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
Autorità ATO 2
Lazio Centrale – Roma
Segreteria Tecnico Operativa
F.to Ing. Paolo PIZZARI
Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

TABELLA "A"

QUANTITATIVI TRIMESTRALI DA IMPEGNARE
C.C. n. 3238 del 14.7.1978

Tipo di utenza	Quantitativo trimestrali da impegnare mc	Deposito a garanzia consumi
1) Usi domestici	Da 23 a 46 per appartamento (1)	
A)Abitazione fino a 2 camere, cucina e bagno	30	Corrispondente ad un semestre dell'impegno contrattuale
B) Per ogni camera in più e/o per ogni autorimessa annessa ad ogni appartamento	5	
2) Altri usi		
C) Negozi fino a mq 40	10	
Per ogni mq in più	1	
D) Bar e Ristoranti in proporzione al numero dei posti di consumazione. .	da 100 a 400	
E) Uffici, per dipendente	5	
F) Alberghi, per posto letto	20	
G) Ospedali, cliniche, per posti letto. .	da 20 a 60 (2)	
H) Stabilimenti industriali, per dipendente	5	

Per le utenze non previste nell'elenco, i quantitativi da impegnare saranno determinati dall'ACEA in relazione al tipo di utenza, sentito l'utente.

(1) L'utente ha la facoltà di scegliere l'impegno tra un minimo pari alla assegnazione agevolata 23 mc ed un massimo di 46 mc per appartamento. I valori indicati sub A) e B) hanno lo scopo di orientare la scelta. Il dimensionamento dell'impianto di derivazione avverrà in base al valore prescelto. Eccezionalmente l'utente potrà chiedere un impegno inferiore a 23 mc.

Alla scadenza contrattuale annuale è data facoltà all'utente di richiedere una modifica del quantitativo trimestrale da impegnare per usi domestici entro i limiti sopra detti.

Qualora venisse richiesta una richiesta in aumento, per la quale fosse necessario l'adeguamento della derivazione o di parte di essa i relativi costi e oneri saranno interamente a carico dell'utente.

Nel caso che, a seguito della mancanza di idonei scarichi delle acque reflue., l'Autorità Sanitaria prescriva di limitare le erogazioni agli usi domestici fondamentali, il quantitativo trimestrale resterà fissato in 23 mc per appartamento, indipendentemente dalla consistenza dell'appartamento medesimo.

(2) Il valore sarà prescelto dall'utente entro i limiti indicati.

TABELLA "B"

DETERMINAZIONE DEI COSTI MEDI PER LA ESECUZIONE DELLE VERIFICHE E PROVE METROLOGICHE SUI CONTATORI IDRICI
Decorrenza 1.1.1992

		TEMPO MEDIO		
1) Verifica normale				
- contatore a turbina diam.	13 – 30 mm	h 1	L.	92.500
- contatore a turbina diam.	40 – 50 mm	h 1 ½	L.	138.500
- contatore a turbina diam.	80 – 100 mm	h 2 ½	L.	231.000
- contatore a turbina diam .	50 – 200 mm	h 3	L.	277.000
2) Verifica con contatore campione				
- contatore a turbina diam.	13 – 20 mm	h 2	L.	185.000
- contatore a turbina diam.	25 – 40 mm	h 2 ½	L.	231.000
3) Prova al banco in Laboratorio				
- contatore a turbina diam.	13 – 40	h 3 ½	L.	323.500
- contatore a turbina diam.	50 mm bocch.	h 5	L.	462.000
- contatore a turb.F1/Wolt diam.	50 mm	h 5/6	L.	513.500
- contatore a turb./Wolt. diam.	80 – 100 mm	h 6	L.	554.500
- contatore Woltmann diam.	oltre 100 mm	h 6/8	L.	636.000

TABELLA "E"

CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE A NORMA DEL REGOLAMENTO SOMMINISTRAZIONE ART. 1 E ART. 4 p II

Diametro e costo condotta in relazione agli appartamenti da alimentare

Diametro condotte m/m	Portata max per usi potabili l/sec.	NUMERO APPARTAMENTI		Costo al ml. Condotta
		Medio econom.	lusso	
60	1,5	Sino 30	Sino 10	170.000
80	3,5	da 31 a 100	da 11 a 30	175.000
100	7	da 101 a 300	da 31 a 80	179.000
150	15	da 301 a 600	da 81 a 180	207.000
200	30	da 601 a 1500	da 181 a 450	228.000

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
Autorità ATO 2
Lazio Centrale – Roma
Segreteria Tecnico Operativa
F.to Ing. Paolo PIZZARI
Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

TABELLA "G"

ELENCO DEI PREZZI PER L'ADDEBITO AGLI UTENTI DEI LAVORI PER NUOVI ALLACCIAMENTI E TRASFORMAZIONE DI UTENZE IDRICHE

1. - *IMPIANTI COMPLETI DI ALLACCIAMENTO*

Allacciamento di utenza, limitatamente a distanze tra la condotta distributrice ed il punto di consegna uguali od inferiori a 40 m.; comprensivo della presa sulla condotta, sezionamenti, tubazione e raccordi alle apparecchiature di misura, con esclusione di queste ultime, da computarsi a parte:

1.1.1	Derivazioni	Ø 1" (25 mm)	a corpo	L.	1.454.000
1.1.2	id. c.s.	Ø 2" (50 mm)	» »	L.	1.564.000
1.1.3	id. c.s.	Ø 3" (80 mm)	» »	L.	1.959.000
1.1.4	id. c.s.	Ø 4" (100 mm)	» »	L.	2.169.000

2. - *PRESE DI SEZIONAMENTO*

2.1 Prese sulle condotte distributrici, complete di sezionamenti

2.1.1	per derivazioni	Ø 1" (25 mm)	a corpo	L.	560.000
2.1.2	id. c.s.	Ø 2" (50 mm)	» »	L.	599.000
2.1.3	id. c.s.	Ø 3" (80 mm)	» »	L.	940.000
2.1.4	id. c.s.	Ø 4" (100 mm)	» »	L.	1.042.000
2.1.5	id. c.s.	Ø 6" (150 mm)	» »	L.	1.250.000
2.1.6	id. c.s.	Ø 8" (200 mm)	» »	L.	1.604.000

3. - *CONDOTTE DI DERIVAZIONE*

3.1 Installazione in grappe

3.1.1	Tubazione	Ø 1" (25 mm)	al ml.	L.	18.000
3.1.2	»	Ø 2" (50 mm)	» »	L.	32.000
3.1.3	»	Ø 3" (80 mm)	» »	L.	50.000
3.1.4	»	Ø 4" (100 mm)	» »	L.	78.000
3.1.5	»	Ø 6" (150 mm)	» »	L.	99.000

3.2 Installazione in traccia

3.2.1	Tubazione	Ø 1" (25 mm)	al ml.	L.	32.000
3.2.2	»	Ø 2" (50 mm)	» »	L.	45.000
3.2.3	»	Ø 3" (80 mm)	» »	L.	68.000
3.2.4	»	Ø 4" (100 mm)	» »	L.	104.000

3.3 Installazione in cavo

3.3.1	Tubazione	Ø 1" (25 mm)	al ml.	L.	65.000
3.3.2	»	Ø 2" (50 mm)	» »	L.	73.000
3.3.3	»	Ø 3" (80 mm)	» »	L.	79.000
3.3.4	»	Ø 4" (100 mm)	» »	L.	90.000
3.3.5	»	Ø 6" (150 mm)	» »	L.	144.000
3.3.6	»	Ø 8" (200 mm)	» »	L.	174.000

4. - INSTALLAZIONE COMPLETA PER MISURE

4.1 Contatori normali

4.1.1	Contatore	Ø 13 mm	a corpo	L.	203.000
4.1.2	»	Ø 20 mm	» »	L.	227.000
4.1.3	»	Ø 30 mm	» »	L.	319.000
4.1.4	»	Ø 40 mm	» »	L.	351.000
4.1.5	»	Ø 50 mm	» »	L.	454.000

4.2 Contatori Woltmann

4.2.1	Contatore	Ø 50 mm	a corpo	L.	492.000
4.2.2	»	Ø 80 mm	» »	L.	756.000
4.2.3	»	Ø100 mm	» »	L.	1.010.000
4.2.4	»	Ø150 mm	» »	L.	1.330.000

4.3 Sovrapprezzi

4.3.1 Sovrapprezzo installazione rubinetto limitatore tipo S.A.M. Ø 12 / 15 l'uno L. 81.000

4.3.2 Sovrapprezzo installazione rubinetto limitatore tipo S.A.M. Ø 26 l'uno L. 117.000

5. - *INSTALLAZIONE COMPLETA PER MISURE CENTRALIZZATE*

5.1 Contatori normali

5.1.1	Contatore	Ø 13 mm	l'uno	L.	81.000

5.2 Installazione incastellature per contatori normali

5.2.1	Tipo A: in nicchia o bauletto da 1 a 4 contatori		a corpo	L.	243.000
5.2.2	Tipo B: in nicchia o bauletto da 5 a 8 contatori		» »	L.	358.000
5.2.3	Tipo C: in locali interni da 1 a 6 contatori		» »	L.	343.000
5.2.4	Tipo D: in locali interni da 7 a 12 contatori		» »	L.	375.000

6 - *IDRANTI ANTINCENDIO*

6.1 Idrante antincendio tipo sottosuolo

6.1.1	Idrante	Ø 45 mm	a corpo	L.	346.000
6.1.2	»	Ø 70 mm	» »	L.	477.000

6.2 Idrante antincendio tipo soprassuolo

6.2.1	Idrante	Ø 80/100 mm	a corpo	L.	1.248.000
6.2.2	»	Ø 100 mm	» »	L.	1.378.000

7. - *FONTANELLE*

7.1.1	Installazione completa di fontanella tipo "Roma" compreso lo scarico	L.	1.329.000

SILVESTRO PAOLO DI RENATO

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI

Autorità ATO 2
Lazio Centrale – Roma
Segreteria Tecnico Operativa

Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

TABELLA "H"

ELENCO DEI PREZZI DE LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1) Prezzo forfettario per lavori di piccola entità compreso l'accesso, la fornitura dei materiali, della manodopera e di ogni altro mezzo occorrente.

L. 145.000

2) Interventi di riparazione o sostituzione di tubazione (portatore e colonna montante):

2.1 Tubazione in grappe:

2.1.1.	fino ad 1"	al ml.	L.	27.000
2.1.2.	da 1 1/4" a 2"	» »	L.	51.000
2.1.3.	da 2 ½" a 3"	» »	L.	114.000
2.1.4.	da 3 ½" a 4"	» »	L.	199.000

2.2 Tubazione in cavo:

2.2.1	fino ad 1"	al ml.	L.	79.000
2.2.2.	da 1 ¼" a 2"	» »	L.	96.000
2.2.3.	da 2 ½" a 3"	» »	L.	141.000
2.2.4	da 3 ½" a 4"	» »	L.	255.000

3) Sostituzione di "modello IV":

3.1	fino ad 1"	ciascuno	L.	47.000
3.2	da 1 ¼" a 2"	»	L.	62.000

4) Installazione o sostituzione di valvole, saracinesche sordine silenziatori tipo TALONI o simili:

4.1	fino ad 1"	ciascuno	L.	27.000
4.2	da 1 ¼" a 2"	»	L.	88.000
4.3	da 2 ½" a 3"	»	L.	176.000
4.4	da 3 ½" a 4"	»	L.	315.000

5) Sostituzione serratura sportelli cassetta contatori:

5.1.	Serrature	L.	

6) Sostituzione sportello cassetta contatori:

6.1.	Sportello	50 x 30	L.	76.000
6.2.	»	80 x 40	L.	92.000
6.3	»	90 x 50	L.	108.000

I prezzi n. 2-3-4-5-6 si applicheranno solo per i lavori d'importo complessivo superiore a L.145.000. Negli altri casi si applicherà il prezzo n.1.

Note:

- eventuali ponteggi (a norme ENPI) a cura e spese dell'utente.
- Per lavori di carattere eccezionale non compresi nella tabella si procederà ad apposita contabilizzazione, incrementando le spese vive del 15% per spese generali.
- Per tubazioni di lunghezza inferiore ad 1 ml. si applica il prezzo relativo ad 1 ml.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ALLACCI E DEGLI SCARICHI NELLA PUBBLICA FOGNATURA

Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 1894 del 31 maggio 1974 veniva istituita una speciale Commissione perché procedesse alla elaborazione di un Regolamento che disciplinasse, alla luce della recente normativa in materia igienico-sanitaria, la proceduta tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio dell'autorizzazione comunale per consentire l'allaccio e lo scarico dei fognoli privati alla pubblica fognatura;

Considerato che la speciale Commissione ha ultimato i lavori di studio, predisponendo in forma definitiva lo schema di Regolamento in questione, recependo il parere degli Organi Tecnico-Amministrativi ed igienico-sanitari dell'Amministrazione Comunale, nonché quello dell'Avvocatura Comunale e delle componenti maggiormente rappresentative delle forze economico-imprenditoriali, sociali e sindacali;

Atteso l'unanime orientamento della Commissione di ritenere necessario che l'esecuzione dei lavori connessi con l'allaccio e lo scarico nella pubblica fognatura siano eseguiti a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spese dei privati e che conseguentemente vengano esclusivamente affidati agli Organi Tecnici della Amministrazione Comunale, sia per evitare che i suolo pubblico venga manomesso dall'iniziativa privata peraltro non sempre idonea a realizzare le prescrizione in materia, sia per garantire la perfetta rispondenza degli allacci e degli scarichi alle esigenze igienico-construttive derivanti dalla recente normativa in materia;

Ravvisata conseguentemente la necessità di abrogare – perché in contrasto con l adottande norme regolamentari – i commi 4, 5 e 6 dell'art. 53 del vigente Regolamento edilizio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°5261 del 18 agosto 1934 e successive modifiche mediante un separato provvedimento deliberativo predisposto dalla Ripartizione XV attualmente in via di approvazione;

Visto il parere favorevole espresso dalla IV Commissione Consiliare Permanente alla unanimità, nella seduta del 12 maggio 1980, in ordine allo schema di Regolamento in questione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di approvare il Regolamento che disciplina gli allacci e gli scarichi nella pubblica fognatura nel testo seguente:

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
Autorità ATO 2 F.to Ing. Paolo PIZZARI
Lazio Centrale – Roma
Segreteria Tecnico Operativa
Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento stabilisce le modalità a cui i proprietari di insediamenti civili e/o produttivi debbono adempiere per conseguire l'allaccio e lo scarico delle acque piovane, o comunque usate, provenienti dalla loro proprietà, nella pubblica fognatura.

Agli effetti del presente Regolamento le proprietà di Enti Pubblici sono equiparate a quelle private.

Restano ferme peraltro tutte le norme e prescrizioni fissate dal Regolamento.

TITOLO I - ALLACCI

ART. 2 - Prescrizioni tecniche

L'allaccio è sempre consentito, ma deve essere comunque effettuato a seguito di autorizzazione rilasciata dal Comune a mezzo di idonei fognoli di scarico sotterranei, impermeabili, resistenti alle azioni di corrosione e di erosione delle acque che li percorrono, levigati internamente ed idonei a resistere, anche nei giunti alle sovrapressioni che si dovessero verificare in conseguenza del funzionamento in pressione della rete di fognatura comunale.

Ove la zona sia equipaggiata con fognatura di tipo separato, anche gli allacci debbono essere effettuati con fognoli distinti per le acque comunque usate e per le acque meteoriche

ART. 3 - Esecuzione dei lavori

Tutte le opere in sede stradale o comunque nel suolo di proprietà pubblica verranno eseguite direttamente dal Comune, previa Formale domanda dell'interessato e secondo la procedura dei seguenti articoli 4 e 5.

ART. 4 - Modalità per conseguire l'allaccio nelle pubbliche fognature

a) Allaccio di insediamenti civili e/o produttivi già esistenti

I proprietari di insediamenti civili e/o produttivi preesistenti alla costruzione della pubblica fognatura devono provvedere a richiedere l'allacciamento a quest'ultima dei fognoli di scarico della loro proprietà secondo le prescrizioni di cui appresso.

Successivamente all'entrata in servizio dei canali di fognatura, il Sindaco darà di ciò avviso ai proprietari di tutti gli insediamenti civili e/o produttivi che dovranno ad essi essere allacciati, fissando il termine entro il quale dovrà essere presentata richiesta di allaccio.

Per gli edifici condominiali, l'avviso sarà inviato all'Amministratore, il quale è tenuto a comunicare al Comune i nominativi di tutti i proprietari delle singole unità immobiliari ed a

provvedere al tempestivo espletamento di tutte le attività condominiali necessarie a realizzare l'allaccio.

In mancanza dell'Amministratore, l'avviso sarà inviato ad almeno uno dei condomini.

La richiesta di allaccio dovrà essere presentata corredata dei documenti di cui alla successiva lettera b).

b) *.Allaccio di insediamenti civili e/o produttivi da realizzare*

Il proprietario dell'insediamento civile e/o produttivo da allacciare alla pubblica fognatura dovrà presentare, all'atto della richiesta della concessione edilizia, domanda di allaccio della propria fognatura di scarico dal pozzetto di raccolta sito in proprietà privata fino a quella pubblica.

La domanda dovrà essere corredata da:

- planimetria della zona in scala 1:5000;
- planimetria della zona in scala 1:500 in cui risultino evidenti: il percorso del fognolo da costruire, i relativi pozzetti e l'imbocco nel manufatto comunale;
- profilo quotato del fognolo da costruire, in scala 1:50 ascisse, e 1:500 ordinate, nel quale sia evidenziato il piano più basso da scolare;
- sezioni quotate del fognolo da costruire, in scala 1:25;
- relazione tecnica, dalla quale risultino: l'area complessiva da scolare; quella delle superfici coperte e di quelle annesse destinate a giardini, a spazi pavimentati e non pavimentati; il numero dei vani abitabili previsto per l'insediamento e/op, in caso di insediamento produttivo, anche genere di attività che vi si intende svolgere e il numero degli addetti.

In tale relazione dovranno essere altresì specificate: quantità e qualità delle acque che si prevede di convogliare nella pubblica fognature; tipi e sezioni delle canalizzazioni adottate, che comunque non dovranno avere diametro interno inferiore a mm. 200; materiali previsti per la costruzione dei fognoli e dei manufatti speciali, nonché il tipo delle eventuali apparecchiature, comprese quelle antirigurgito.

L'Amministrazione, in casi particolari, potrà richiedere tutti gli ulteriori elementi e indicazioni che riterrà opportuni ai fini del rilascio della autorizzazione all'allaccio alla fognatura pubblica.

ART. 5 - Adempimenti per la realizzazione dell'allaccio

In base al progetto presentato e ai dati forniti dal richiedente, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà alla verifica del progetto stesso e a valutare la spesa presunta secondo i criteri stabiliti negli allegati "A" e "B" al presente Regolamento.

L'interessato verrà successivamente invitato a versare al Comune, a titolo di deposito, le somme così preventivate aumentate del 15% a titolo cauzionale, oltre a tutte le imposte e tasse previste a norma di legge.

Il versamento dovrà essere effettuato: a) nel caso di nuovi edifici, entro 30 gg. Dall'inizio dei lavori comunicato dall'interessato o accertato dagli Uffici Comunali; b) nel caso di edifici in corso di costruzione o già ultimati, entro 30 gg. Dall'invito di cui al precedente comma.

ART. 6 - Esecuzione delle opere di allaccio

Il comune, dopo il perfezionamento degli atti tecnici e amministrativi, provvederà alla costruzione del tratto di manufatto di allaccio e delle opere ad esso pertinenti, ricadenti nel suolo pubblico facendo eseguire i lavori dalle Imprese addette alla realizzazione o alla manutenzione delle fognature comunali.

Salvi obiettivi impedimenti, i lavori saranno iniziati, ove già esistano i pozzetti al limite della proprietà privata di cui all'art. 8 entro 30 gg. Dal versamento del deposito previsto al II comma dell'art.3 o, nel caso in cui i predetti pozzetti non siano ancora realizzati, entro 30 gg. Dalla comunicazione da parte degli interessati dell'avvenuta esecuzione degli stessi. I lavori saranno ultimati nei tempo tecnici necessari.

La somma da porre a carico del richiedente, valutata secondo i criteri degli allegati "A" e"B", verrà determinata a lavori ultimati.

Tale somma verrà incamerata dal deposito previsto dall'art.5. le eventuali differenze in più verranno restituite, mentre quelle in meno dovranno essere integrate dal richiedente.

ART. 7 - Riparazione dei condotti di allaccio

Tutte le canalizzazioni di allaccio, esistenti nel suolo di proprietà pubblica, anche se realizzate a spese dei proprietari degli insediamenti civili e/o produttivi, sono di proprietà del Comune. Le eventuali riparazioni delle canalizzazioni d'allaccio, realizzate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, anche se richieste dai privati allacciati, sono eseguite a cura e spese del Comune.

Ove, peraltro, durante le operazioni di riparazione, si constatassero rotture o ingombri cagionati da manomissioni, trascuratezza, o trasgressione ai regolamenti da parte degli utenti, tutte le spese per la rimessa in pristino del manufatto saranno a carico del titolare dell'allaccio, o di chi ad esso sia succeduto (proprietario singolo o condominio) nell'utilizzazione dello stesso senza aver provveduto alla volturazione dell'autorizzazione.

Le riparazioni, invece, delle canalizzazioni di allaccio di cui al primo comma, costruite dai privati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, saranno effettuate a cura del Comune e conformemente alle norme vigenti al momento della loro costruzione, fatta eccezione per le canalizzazioni realizzate direttamente dal Comune o da Aziende Municipalizzate.

ART. 8 - Prescrizioni tecniche per gli allacci

Le tubazioni di scarico di ogni insediamento civile e/o produttivo dovranno essere condotte direttamente e , di norma, separatamente, fino al limite della proprietà privata con quella pubblica, in corrispondenza del quale, nell'ambito della proprietà privata, dovrà essere costruito dal proprietario dell'insediamento civile e/o produttivo un pozzetto di raccolta ispezionabile.

Nel caso in cui di fognatura della zona sia del tipo separato, i pozzetti debbono essere anch'essi separati.

I detti pozzetti dovranno essere tenuti in perfetta efficienza dal titolare o dall'usuario dello scarico ed essere in qualsiasi momento accessibili al personale addetto alle ispezioni.

L'Amministrazione Comunale non garantisce lo scolo delle acque nei locali al piano interrato o seminterrato.

Pertanto nel caso di immissione di acque scorrenti a quote inferiori a quelle della massima piena prevista per la fognatura pubblica, il privato dovrà provvedere al sollevamento di dette acque a mezzo di idoneo impianto, posto nell'ambito della sua proprietà, il cui progetto dovrà essere preventivamente approvato dai competenti Uffici Comunali.

In ogni caso, i fognoli privati dovranno essere muniti di dispositivi atti add evitare rigurgiti e conseguenti allagamenti dei piani scantinati; detti dispositivi dovranno essere mantenuti in perfetto stato di efficienza a cura dei proprietari o usuari dei fognoli, restando a loro carico ogni responsabilità per danni in caso di rigurgito per funzionamento in pressione della fognatura Comunale.

Di tale articolo dovrà essere fatta espressa menzione nell'autorizzazione all'allaccio.

ART. 9 - Opere a carico dell'Amministrazione

Nel caso sia modificata la sede o la forma della fogna pubblica, il Comune provvederà all'esecuzione delle opere, in sede stradale, o su suolo di proprietà pubblica, necessarie per il ripristino degli scarichi privati preesistenti.

ART. 10 - Modificazione degli allacci privati esistenti

Qualora il proprietario di uno stabile e/o il titolare di uno scarico voglia comunque modificare il proprio allaccio alla fogna comunale, dovrà presentare al Comune formale domanda, con le norme e modalità stabilite dal presente Regolamento, rimanendo a suo carico tutti gli oneri economici conseguenti, da valutare in conformità a quanto stabilito negli allegati "A" e "B" al presente Regolamento.

ART. 11 - Deflusso delle acque pluviali

Le acqua pluviali, provenienti dalle proprietà private, devono essere convogliate, mediante apposite canalizzazioni, al pozzetto di raccolta di cui all'art.8.

Nel caso che la fognatura pubblica sia costituita da una condotta per acque usate nettamente separata da quella delle acque bianche, queste ultime dovranno essere convogliate, a mezzo di apposite

canalizzazioni, in un proprio pozzetto di raccolta sifonato ed immesse esclusivamente nella pubblica condotta per acque bianche.

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
Autorità ATO 2 F.to Ing. Paolo PIZZARI
Lazio Centrale – Roma
Segreteria Tecnico Operativa
Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

TITOLO II - SCARICHI

ART. 12 - Autorizzazioni allo scarico

Una volta ottenuta l'autorizzazione all'allaccio nella pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di insediamenti civili e/o produttivi dovranno richiedere ed ottenere, prima dell'attivazione dei medesimi, l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, in conformità a quanto stabilito dalle leggi vigenti e dal Regolamento qualitativo delle acque di scarico in fognatura comunale che stabilisce le modalità per lo smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e da impianti di depurazione, nonché quelle per la richiesta delle autorizzazioni allo scarico.

ART. 13 - Scarichi di insediamenti produttivi

Le acque reflue da insediamenti produttivi saranno, a mezzo di condotte autonome impermeabili, resistenti alle azioni fisiche e biologiche, convogliate in un pozzetto ispezionabile, ubicato nella proprietà privata, ma accessibile sempre al personale di controllo incaricato di effettuare ispezioni, misure e prelevare campioni.

Le acque, prima della immissione nella fognatura comunale, debbono essere rese conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dalle leggi vigenti e dalle norme e prescrizioni fissate dal comune nel Regolamento qualitativo delle acque di scarico in fognatura comunale che stabilisce le modalità per lo smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e da impianti di depurazione, nonché quelle per la richiesta delle autorizzazioni allo scarico.

Il progetto dell'eventuale impianto di trattamento dovrà rispettare le norme dell'allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri, per la tutela delle acque dall'inquinamento e successive modificazioni ed integrazioni, e dovrà riportare la approvazione dei competenti Uffici comunali.

Il progetto dovrà essere redatto su un unico foglio, in quattro copie. Firmato dal titolare dell'insediamento e dal progettista, e dovrà contenere, nell'ordine, i seguenti elementi:

a) planimetri della zona in scala 1:5000 con indicazione del lotto dell'insediamento produttivo;
b) planimetria del lotto di cui al punto a) in scala 1:1000 oppure 1;500 con l'indicazione dell'ubicazione degli edifici e di eventuali pozzi di attingimento di acqua per uso potabile; dell'impianto di depurazione; del tracciato e del profilo del fognolo di raccordo degli edifici all'impianto di depurazione stesso e da questo alla fognatura comunale, indicata come recapito finale; del tracciato delle condotte di adduzione dellll0acqua potabile nonché dei due pozzetti di ispezione posti uno all'entrata e l'altro all'uscita dell'impianto di depurazione;
c) disegno in scala adeguata in pianta e sezione dell'impianto di depurazione con legenda esplicativa delle singole parti che compongono l'impianto stesso.

Al progetto di cui sopra dovrà inoltre essere allegata una relazione del calcolo dettagliata, firmata dal progettista dalla quale risultino le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque di rifiuto da trattare, i dati tecnici delle varie fasi del trattamento, nonché i parametri dell'effluente depurato.

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
Autorità ATO 2
Lazio Centrale – Roma
Segreteria Tecnico Operativa
F.to Ing. Paolo PIZZARI
Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

Il progetto dell'impianto di trattamento, per il quale si richiede l'approvazione, dovrà essere inoltrato a messo di domanda, firmata dal titolare dell'insediamento produttivo e dal progettista, e dovrà contenere le generalità ed il domicilio del richiedente, nonché i dati necessari alla individuazione dell'esatta ubicazione dell'insediamento stesso.

Il titolare dell'insediamento produttivo è responsabile verso il Comune e verso terzi dei danni che, per la natura degli scarichi effettuati, qualora detti scarichi risultino difformi da quelli autorizzati, possano derivare ai canali di fognatura, agli impianti, al personale addetto ed a terzi.

In caso di constatata inosservanza delle prescrizioni e condizioni indicate nel presente articolo, il Sindaco, oltre alla revoca dell'autorizzazione allo scarico, potrà ordinare la soppressione e, in caso di inottemperanza, disporre per l'esecuzione d'ufficio, salvo il recupero delle spese e il risarcimento dei danni arrecati.

TITOLO III - NORME COMUNI

ART. 14 - Strade Private

Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli insediamenti civili e/o produttivi siti lungo strade private. I proprietari dei medesimi, a propria cura e spese, dovranno provvedere alla costruzione della fognatura a servizio delle strade private entro i termini di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

L'autorizzazione a conseguire l'allaccio della canalizzazione ubicata nella strada privata alla fogna pubblica, sarà rilasciata al primo utente che ne farà richiesta – come singolo o come consorzio – e subordinata alle seguenti condizioni:

1) le caratteristiche idrauliche ed igieniche del tratto di fognatura di pertinenza del primo richiedente dovranno essere tali da consentire lo smaltimento di tutte le acque reflue, comunque tributarie della fogna ubicata nella strada privata;
2) il primo richiedente, che sarà il titolare dell'allaccio, dovrà impegnarsi, con atto d'obbligo, a consentire comunque, e salvo il Regolamento dei rapporti tra le parti, l'imbocco al tratto di fogna realizzato, dei fognoli di scarico delle altre proprietà e/o consentire il prolungamento della fogna stessa;
3) i successivi richiedenti l'autorizzazione all'allaccio alla fogna privata di cui sopra, oltre alla documentazione di cui al precedente art.4, dovranno consegnare al Comune anche il benestare all'allaccio, regolarmente autenticato, rilasciato dal primo richiedente.

ART. 15 - Zone convenzionate

Nei casi in cui le opere di urbanizzazione siano convenzionalmente a carico di soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale per gli allacci nelle fogne dovranno essere osservate tutte le prescrizioni previste dal presente Regolamento ed i titolare delle convenzioni dovranno acquisire il

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
Autorità ATO 2 F.to Ing. Paolo PIZZARI Il Responsabile della
Lazio Centrale – Roma Segreteria Tecnico Operativa
Segreteria Tecnico Operativa ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

la documentazione in esso prevista, ivi compreso l'atto d'obbligo di cui all'articolo 5 e rilasciare l'autorizzazione all'allaccio.

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale all'atto del trasferimento ad essa della rete fognante.

ART. 16 - Scarichi vietati

Fermo restando il disposto dell'art. 13, è comunque vietato immettere o causare la immissioni nella pubblica fognatura di: liquidi, gas, vapori e materie in genere – ivi comprese spazzature, ceneri, corpi solidi – che in qualsiasi modo possano danneggiare i manufatti e le apparecchiature ivi installate, influire negativamente sugli impianti di depurazione, costituire pericolo per le persone addette alle ispezioni e riparazioni, o che, comunque, possano rappresentare pregiudizio per la salute pubblica.

Il titolare dello scarico – o di chi ad esso sia succeduto (proprietario singolo o condominio) nell'utilizzazione dello stesso senza aver provveduto alla volturazione dell'autorizzazione – è responsabile verso il Comune dei danni causati dalla trasgressione ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE

ART. 17

Per le opere necessarie alla realizzazione degli allacci e scarichi nella pubblica fognatura varranno le seguenti norme transitorie:

a) pubblica fognatura già ultimata alla data di entrata in vigore delle presenti norme transitorie.
   E' consentita agli interessati la facoltà di realizzare anche direttamente a propria cura e spese, le opere di allaccio, anche se ricadenti in sede stradale o comunque in suolo di proprietà pubblica, purchè entro un anno dalla esecutività delle presenti norme.
b) Pubblica fognatura in corso di esecuzione o ancora da eseguire alla data di entrata in vigore delle presenti norme transitorie.
   E' consentita agli interessati la facoltà di realizzare anche direttamente, a propria cura e spese, le opere di allaccio anche se ricadenti in sede stradale o comunque in suolo di proprietà pubblica, purchè entro un anno dalla data di ultimazione della pubblica fognatura.

Nel caso in cui l'interessato intenda avvalersi della facoltà di cui ai precedenti punti a) e b), ferme restando le modalità tecniche amministrative stabilite dal regolamento di cui alla deliberazione n. 4346 citata, l'interessato stesso resta vincolato al versamento delle imposte e tasse previste dall'art. 5 del regolamento oltre ad un deposito cauzionale da stabilirsi dal Servizio Tecnico Circoscrizionale.

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
Autorità ATO 2
Lazio Centrale – Roma
Segreteria Tecnico Operativa
F.to Ing. Paolo PIZZARI
Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

ALLEGATO "A"

Formula da applicare per la determinazione della somma da porre a carico dei richiedenti l'allaccio alla pubblica fognatura, nel caso in cui i manufatti da realizzare o realizzati in suolo pubblico, servano ad un solo utente:

$$S = K \cdot (C_1 + C_2)$$

Dove:

S = somma da porre a carico del richiedente;
K = coefficiente di maggiorazione per spese generali da assumere pari ad 1,2;
C_1 = costo della parte di manufatto su suolo pubblico da costruire a seguito della richiesta di allaccio;
C_2 = costo della parte di manufatto su suolo pubblico, eventualmente predisposto dall'Amministrazione Comunale, prima della richiesta di allaccio. Il valore di C_2 è nullo qualora, all'atto della richiesta di allaccio, non esiste alcuna predisposizione.

I valori C_1 e C_2 da valutare con i prezzi vigenti all'epoca della richiesta per lavori comunali di manutenzione di fognature cittadine, si intendono comprensivi di tutti gli oneri inerenti alla costruzione dei manufatti su suolo pubblico, ivi inclusi quelli relativi all'innesto nei manufatti preesistenti, agli eventuali ripristini stradali, alla revisione prezzi ed all'IVA.

I valori C_1 e C_2 saranno calcolati:

1) in fase di determinazione di deposito in base a stima presunta aumentata del 15% a titolo cauzionale a norma dell'art.5;

2) in fase di determinazione di conguaglio di cui all'art.6:

   a) a consuntivo, per i lavori eseguiti dopo la richiesta di allaccio;
   b) secondo la stima aggiornata al momento dell0esecuzione dei lavori di cui in a) per le opere eventualmente eseguite prima della richiesta dell'allaccio.

SILVESTRO PAOLO DI RENZO

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI

Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

ALLEGATO "B"

Formula da applicare per la determinazione della somma da porre a carico di ciascun richiedente l'allaccio alla pubblica fognatura, nel caso in cui i manufatti realizzati o da realizzare in suolo pubblico, servano a più utenti:

$$S = K \cdot \left(C_1 + C_2 \cdot \frac{Q_1}{Q_2} \right)$$

Dove:

S = somme da porre a carico del richiedente;
K = coefficiente di maggiorazione per spese generali, da assumere pari ad 1,2;
C_1 = costo della parte di manufatto su suolo pubblico, da costruire a seguito della richiesta d'allaccio, di pertinenza i ciascun richiedente;
C_2 = costo della parte di manufatto su suolo pubblico di pertinenza di più utenti;
Q_1 = portata effluente dal tratto di manufatto di pertinenza di ciascun richiedente, quale risulta dalla relazione di cui all'articolo 4, e dalla verifica degli Uffici Tecnici Comunali, di cui al primo comma all'articolo 5;
$Q_2 = \Sigma Q_1$ Portata tortale affluente alla parte di manufatto su suolo pubblico di pertinenza di più utenti.

I valori di C_1 e C_2 da valutare con i prezzi vigneti all'epoca della richiesta per i lavori comunali di manutenzione di fognature cittadine, si intendono comprensivi di tutti gli oneri inerenti alla costruzione dei manufatti sul suolo pubblico, ivi inclusi quelli relativi all'innesto nei manufatti preesistenti, agli eventuali ripristini stradali, alla revisioni prezzi ed all'IVA.

I valori di C_1 e C_2 saranno calcolati:

- in fase di determinazione di deposito in base a stima presunta aumentata del 15% a titolo cauzionale a norma dell'art.5;
- in fase di determinazione di conguaglio di cui all'art. 6:
- a consuntivo per i lavori eseguiti dopo la richiesta di allaccio;
- secondo la stima aggiornata all'atto dell'esecuzione dei lavori di cui in a), per le opere eventualmente eseguite prima della richiesta dell'allaccio.

L'entrata in vigore del Regolamento che disciplina gli allacci e gli scarichi nella pubblica fognatura decorrerà successivamente alla intervenuta abrogazione dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 53 del vigente Regolamento edilizio comunale richiamato, e contestualmente alla approvazione del Regolamento qualitativo delle acque di scarico in fognatura comunale che stabilisce le modalità per lo smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e da impianti di depurazione, nonché quelle per la richiesta delle autorizzazioni allo scarico citato nelle premesse.

(Omissis)

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI
Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)
Autorità ATO 2
Lazio Centrale – Roma
Segreteria Tecnico Operativa

REGOLAMENTO D'IGIENE

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di modificare il testo degli articoli del titolo II – Capi IV e V del (Regolamento d'Igiene del Comune di Roma) approvato con deliberazione n. 7395 del 12 novembre 1932 sostituendolo con il seguente:

TITOLO II

DIFESA IGIENICA DELLE ACQUE

Capo IV – Uso e protezione delle sorgenti, degli acquedotti, dei pozzi e delle cisterne.

TUTELA ED USO DELLE ACQUE IN GENERE.

Art. 112

Salvo quanto disposto da ogni altra norma relativa alla tutela delle acque, è vietato insudiciare, inquinare o comunque alterare le acque – potabili o meno – delle sorgenti , degli acquedotti, dei pozzi, delle cisterne e dei serbatoi.

E' vietato altresì adibire ad uso potabile acque che non siano state specificamente riconosciute idonee a tale uso dall'Ufficio d'Igiene e Sanità.

La tutela igienica delle acque è altresì assicurata dalle zone, fasce o strisce di protezione e dalle distanze di rispetto indicate negli articoli che seguono. La misurazione della loro ampiezza va eseguita in orizzontale. La superficie di terreno da assoggettare a vincolo è quella compresa entro la proiezione verticale delle medesime sul terreno.

PROTEZIONE DELLE SORGENTI E DELLLE OPERE DI PRESA.

Art. 112/bis

Le sorgenti di acqua o raccolte idriche superficiali comunque destinate ad uso pubblico e le relative opere di presa, incluse quelle per derivazione di acque superficiali, nonché le sorgenti di acqua potabile destinate ad uso privato del possessore del fondo da cui emergono, debbono avere una zona di protezione che verrà determinata dall'Amministrazione Comunale, su conforme parere dell'Ufficio d Igiene e Sanità, tenuto conto delle caratteristiche del bacino imbrifero, della natura geologica e della situazione superficiale della zona, nonché di ogni altro elemento che possa influire sulla tutela igienica delle acque.

Le zone di protezione dovranno essere recintate a cura di chi ha diritto alla utilizzazione dell'acqua, al fine di impedire l'accesso a chi ne ha titolo.

Entro le zone di protezione sono proibiti il pascolo, la coltivazione e qualunque opera di fabbricazione e di escavazione nonché la formazione di depositi di concime e di qualunque altra materia, che a giudizio del Comune, possa costituire pericolo per la purezza delle sorgenti.

SILVESTRO PAOLO

GRUPPO ACEA S.p.A.
Autorità ATO 2
Lazio Centrale – Roma
Segreteria Tecnico Operativa
F.to Ing. Paolo PIZZARI
Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

Per l'apertura di pozzi, fossi, nuovi scoli ed eventuali opere di costruzione attinenti alla utilizzazione dell'acqua, occorre l'autorizzazione del Comune, previo parere favorevole dell'Ufficio di Igiene e Sanità.

Art. 112/ter

Le opere di presa di acque sorgive o di falda devono essere ermeticamente chiuse da ogni parte con muratura impermeabile. Ove sia necessario praticarvi aperture di ispezione, queste devono essere munite di sportello metallico con chiusura a perfetta tenuta. Tutti i cunicoli, le gallerie filtranti e i drenaggi costituenti l'opera di allacciamento delle sorgenti devono essere accessibili e difesi da invasioni di acque estranee.

Per le opere di presa di acque superficiali il Comune, sentito l'Ufficio d'Igiene e Sanità, stabilirà di volta in volta, i vincoli di protezione con particolare riguardo alla balneazione, alle acquisizioni cloacali, alla pesca ed alla navigazione.

PROTEZIONE DEGLI ACQUEDOTTI A PELO LIBERO IN GENERALE.

Art. 113

Per gli acquedotti a pelo libero che conducono acqua destinata alle reti di distribuzione idrica, la fascia di protezione è stabilita come segue:

a) per gli acquedotti con fondo sopra terra, tale fascia comprende, oltre alla larghezza dell'acquedotto, un'altra striscia di terreno larga m. 3,50 per ogni lato a partire dal filo esterno delle due fiancate dell'acquedotto stesso. In detta fascia di protezione sono vietate la coltivazione, l'escavazione, qualsiasi costruzione e l'occupazione, anche provvisoria, con cose ed animali.
   La fascia stessa può essere utilizzata soltanto per il transito di uomini, di animali o di veicoli, purchè questi ultimi siano di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate e purchè detto transito non rechi danno alcuno all'acquedotto.
   E' vietato danneggiare o alterare in qualsiasi modo e per qualsiasi motivo le strutture degli acquedotti e dei relativi manufatti di servizio;
b) per gli acquedotti sotterranei nei quali l'estradosso della volta si trovi a profondità non superiore a m. 5, la fascia di protezione deve avere una larghezza di m. 1,75 d'ambo i lati della protezione verticale dell'asse dell'acquedotto e dovrà essere lasciate incolta e destinata a servitù di passaggio a favore dell'ente gestore dell'acquedotto lungo l'intero suo percorso. Quando la profondità dell'estradosso della volta sia minore di m. 2 è consentito sulla fascia stessa il solo transito pedonale. Carichi o veicoli di qualsiasi genere potranno attraversarla solo in corrispondenza di passi carrabili adeguatamente costruiti, il cui onere è attribuito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 125;
c) per gli acquedotti sotterranei nei quali l'estradosso della volta si trovi a profondità maggiore di m. 5, la fascia di protezione deve avere una larghezza di m. 0,50 d'ambo i lati della proiezione verticale dell'asse dell'acquedotto. Essa deve essere lasciata incolta e destinata a servitù di passaggio a favore dell'ente gestore dell'acquedotto stesso lungo l'intero suo percorso.

Nei casi previsti dai commi b) e c) potrà essere imposta caso per caso, quale misura cautelativa, una limitazione del tonnellaggio degli autoveicoli in transito sulla fascia di protezione. Di tale limitazione sarà dato avviso al pubblico a cura dell'ente gestore dell'acquedotto mediante cartelli indicatori, secondo le norme della circolazione stradale.

PROTEZIONE DEGLI ACQUEDOTTI SOTTERRANEI A PELO LIBERO NON INTERESSATI DA FALDE ACQUIFERE

Art. 114

Nelle zone di terreno attraversate da acquedotti sotterranei a pelo libero che conducono acqua comunque destinata alle reti di distribuzione idrica, sono consentite costruzioni da parte di terzi – ove nelle medesime zone non esistono falde idriche o strati acquiferi interferenti con gli acquedotti stessi – soltanto a distanza non minore di m. 10 dalla proiezione verticale dell'acquedotto. La distanza va calcolata dal filo esterno della sagoma di ingombro e non deve comunque essere inferiore a m. 11,50 dall'asse della proiezione stessa. Qualora gli acquedotti predetti siano costruiti in calcestruzzo cementizio semplice o armato, le distanze di cui sopra sono ridotte rispettivamente a m. 6 e a m. 7,50.

I tratti di acquedotto dove già esistono costruzioni o coltivazioni, devono essere difesi a cura e spese dell'ente gestore dell'acquedotto da ogni eventuale inquinamento e protetti da qualsiasi guasto con opportune opere, da determinarsi caso per caso dagli uffici comunali competenti su conforme parere dell'Ufficio d'Igiene e Sanità.

Potrà essere ordinata la rimozione di tutte le costruzioni o piantagioni, anche se già esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme, che costituiscono pericolo per l'integrità degli acquedotti. E' salvo in tali casi il diritto dei proprietari alla relativa indennità.

Costruzioni possono essere consentite, su conforme parere dell'Ufficio d'Igiene e Sanità, a distanza inferiore a quella indicata nel primo comma, fermo restando quanto disposto dall'art. 113, lettere c), ove la differenza di quota, tra il piano di posa delle loro fondazioni e l'estradosso della volta dell'acquedotto, sia uguale, o maggiore, a m. 35 e purchè vengano adottate, a cura e spese degli interessati, particolari precauzioni statiche ed igieniche stabilite dal Comune caso per caso.

Art. 115

Per gli acquedotti di cui al precedente articolo è altresì stabilita una fascia di rispetto nella quale sono rigorosamente vietate piantagioni arboree, pascolo, concimazioni organiche e quanto altro possa alterare le condizioni igieniche del sottosuolo e rendere comunque possibili infiltrazioni di acque superficiali più abbondanti di quelle che si verificherebbero con terreno a coltura estensiva.

In particolare detta fascia deve avere, d'ambo le parti rispetto all'asse della proiezione verticale dell'acquedotto, una larghezza in orizzontale come appresso specificata:

a) m. 20 quando la profondità dell'estradosso della volta sia minore di m. 15 rispetto al piano di campagna;
b) m. 15 quando detta profondità sia compresa tra m. 15 e m. 35;
c) m. 10 quando detta profondità sia compresa tra m. 35 e m. 60;
d) m. 7,50 quando detta profondità sia maggiore di m. 60.

E' inoltre comunque vietato, entro una fascia di m. 60 d'ambo i lati dell'asse della proiezione verticale dell'acquedotto, la concimazione con liquame anche chiarificato o con fanghi e stallaci che non abbiano subito una digestione di almeno 4 mesi.

Ove sul terreno sovrastante l'acquedotto, qualunque sia la profondità di quest'ultimo, sia accertata la presenza di fissurazioni naturali ed artificiali, la larghezza della fascia sopra citata e le speciali misure cautelative da porre in opera saranno stabilite dal Comune caso per caso, su conforme parere dell'Ufficio d'Igiene e Sanità.

Art. 116

L'attraversamento delle zone di terreno sovrastanti gli acquedotti di cui all'art. 114 con tubazioni di scarico di acque luride è soggetto ad autorizzazione comunale, che sarà rilasciata solo in caso di accertata necessità e dovrà avere direzione perpendicolare all'andamento dell'acquedotto.

Peraltro, entro una zona comprendente la proiezione verticale dell'acquedotto e, per ciascun lato, una contigua fascia di larghezza pari alla distanza verticale intercorrente tra il fondo dell'acquedotto e il piano di campagna, dette tubazioni di attraversamento dovranno essere realizzate con materiali ed accorgimenti tali da garantirne l'impermeabilità. I materiali ed i giunti che verranno adottati, nonché i sistemi costruttivi, dovranno essere di volta in volta preventivamente approvati dall'Ufficio d'Igiene e Sanità.

Se la tubazione di scarico è interrata, dovrà, per tutto il tratto che attraversa la zona di protezione di cui al precedente comma, essere posata, mediante baggioli, mensole o staffe, in un cunicolo con fondo in cemento armato e pareti in muratura, impermeabilizzate con intonaco in cemento. Detto cunicolo, che sarà dotato di pozzetti di ispezione ai due estremi della zona di protezione di cui sopra, dovrà avere dimensioni tali da poter convogliare le acque in caso di rottura o perdita della tubazione in esso contenuta e dovrà essere in grado di smaltire le acque all'aperto in modo da rendere visibili le perdite. Se la configurazione del terreno non renda ciò possibile, il cunicolo stesso dovrà essere prolungato da entrambe i lati fino ad una distanza doppia di quella indicata nel secondo comma, con pozzetti di ispezione ai due estremi.

Su parere favorevole dell'Ufficio d'Igiene e Sanità potrà essere consentito di effettuare gli attraversamenti di cui sopra a mezzo di tubi di grès ben giuntati con solo cemento, solamente quando la differenza di quota tra il piano di posa delle tubazioni e l'estradosso della volta dell'acquedotto sia non inferiore a m. 20 nel caso di terreni di accertata natura particolarmente impermeabile (argilla, tufo litoide) e a m. 60 nel caso di terreni di natura diversa, con accertata essenza di fissurazioni naturali o artificiali.

E' comunque necessario che detta tubazione sia contenuta in un cunicolo come prescritto nel precedente comma entro una fascia di m. 60 per parte dall'asse della proiezione verticale dell'acquedotto.

Ove invece la tubazione sottopassi l'acquedotto, le caratteristiche strutturali dell'opera e le norme cautelativa da imporre saranno di volta in volta fissate dal Comune su conforme parere dell'Ufficio d'Igiene e Sanità.

Qualora infine dette tubazioni sovrapassino l'acquedotto a quota superiore a quella del piano di campagna dovranno essere appoggiate su baggioli, mensole o staffe.

Il suolo sottostante dovrà essere in cemento per una larghezza pari a tre volte il diametro interno della condotta di scarico e sagomato a cunetta. Detta cunetta dovrà prolungarsi fino al limite delle zone di cui al secondo comma del presente articolo ed avere una pendenza tale da smaltire le acque fuori della zona di protezione sopra detta.

Art. 117

Il suolo sovrastante gli acquedotti a pelo libero, per una fascia di m. 150 per parte dall'asse della proiezione verticale degli acquedotti stessi, dovrà essere tenuto in modo da evitare qualsiasi ristagno e da assicurare il più rapido deflusso delle acque pluviali.

I canali delle acque pluviali potranno essere anche sotterranei, purchè costruiti con materiali impermeabili o formati da tubi di cemento con giunti a manicotto ed aventi sezione e pendenza tali da assicurare il rapido e sicuro deflusso a pelo libero. Detti canali dovranno seguire il più breve percorso per giungere fuori del limite della zona di cui al precedente comma.

Art. 118

Tutti i locali a piano terreno entro la zona di cui all'art. 116, comma secondo, sempre che non siano contrastanti col primo comma dell'art. 114 e salva l'applicazione del secondo comma del medesimo articolo, debbono avere pavimentazione con sottostrato di calcestruzzo di cemento dello spessore di cm 10.

Qualora tali locali servano ad usi che possano produrre infiltrazioni di acque luride nel sottosuolo, la pavimentazione dovrà essere impermeabilizzata con stratificazione di asfalto dello spessore di mm. 12 di raccordo con le pareti verticali.

Qualora i locali predetti preesistano alla costruzione dell'acquedotto, i lavori necessari per renderli conformi alle precedenti norme saranno eseguiti a cura e spese dell'Ente gestore dell'acquedotto stesso.

Art. 119

Le tubazioni di scarico delle acque luride che corrono nel terreno laterale la zona indicata nel secondo comma dell'art. 116, entro una fascia orizzontale pari, da ciascuno dei due lati, alla distanza che intercorre tra il fondo dell'acquedotto e il piano di campagna, devono avere le caratteristiche specificate nel medesimo comma secondo del richiamato articolo.

Art. 119/bis

Nelle zone di cui al secondo comma dell'art. 116 non è consentita la presenza di lavatoi né di abbeveratoi, anche se alimentati da acque potabili.

Nelle zone di cui all'art. 119 potranno essere consentite vasche di acqua, potabile e meno, da utilizzare anche per i lavatoio ed abbeveratoi, purchè perimetralmente ad esse venga impedito ogni ristagno di acqua a mezzo superficie pavimentata di larghezza non inferiore a m. 5. Detta superficie pavimentata dovrà avere pendenza tale da smaltire fuori della fascia di protezione di cui all'art. 119, tutte le acque su di essa ricadenti, a mezzo canale impermeabile. Qualora tali acque debbano sovrapassare l'acquedotto, il convogliamento deve rispondere ai requisiti strutturali previsti dall'art. 116 ed è anch'esso soggetto alla autorizzazione di cui al comma primo dell'art. 116.

Ove l'acquedotto si trovi nelle condizioni di cui al quarto comma del predetto art. 116, dette vasche potranno essere messe in opera anche alla distanza minima di m 12,50 dall'asse della

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
Autorità ATO 2
Lazio Centrale – Roma
Segreteria Tecnico Operativa
F.to Ing. Paolo PIZZARI
Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

proiezione verticale dell'acquedotto, a condizione che vengano comunque rispettate le norme di cui al precedente comma.

Art. 120

Le condizioni imposte nei precedenti articoli 115, 117, 118 e 119 non si applicano quando l'estradosso della volta dell'acquedotto sia a profondità non inferiore a m. 20 nel caso di terreni di natura particolarmente impermeabile (argilla, tufo litoide) ed a m. 60 nel caso di terreni di natura diversa con assenza di fissurazioni naturali o artificiali.

L'accertamento della natura del terreno è di spettanza dell'ente gestore dell'acquedotto, ed i risultati dell'accertamento stesso dovranno essere comunicati all'Ufficio di Igiene e Sanità per il benestare di competenza.

Art. 121

Sono vietati i pozzi neri e le concimaie fino alla distanza di m. 100 dall'asse della proiezione verticale degli acquedotti di cui all'art. 114.

Tuttavia, nel caso di fabbricati privi di dotazione idrica interna, potrà essere consentita, su conforme parere dell'Ufficio d'Igiene e Sanità, la costruzione di pozzi neri a distanze inferiori a quelle sopra indicate, purchè vengano osservate le seguenti condizioni:

1) non vengano in qualsiasi caso costruiti a distanza inferiore a m. 20 dall'asse della proiezione verticale dell'acquedotto e siano posti in luogo di facile accesso all'auto-espurgo della Nettezza Urbana;
2) siano previsti a 2 scomparti funzionanti alternativamente, ciascuno dimensionato per 6 mesi, dotato di misuratore di livello e vuotato solo a completo riempimento dell'altro;
3) siano costruiti con materiale impermeabile;
4) siano isolati per ogni lato ed anche inferiormente dal terreno circostante mediante muratura formante intercapedine ispezionabile intonacata nella parte interna con cemento retinato ed impermeabilizzata con 2 strati di asfalto dello spessore complessivo non inferiore a metri 6. Detta intercapedine dovrà avere perimetralmente ed inferiormente una larghezza non inferiore a cm. 80 nonché accesso dall'esterno;
5) vengano adottate tutte quelle ulteriori precauzioni che il Comune riterrà di volta in volta, opportuno imporre.

Per i fabbricati ove esista o sia possibile la distribuzione idrica interna, potrà, su conforme parere dell'Ufficio di Igiene e Sanità, essere autorizzata caso per caso l'adozione di altri sistemi di smaltimento.

Su conforme parere del medesimo Ufficio potrà essere altresì consentita la costruzione di particolari concimaie a distanza minore di m. 100 dagli acquedotti di cui al primo comma, fermo restando quanto disposto dall'art. 6 del presente regolamento, alle seguenti condizioni:

1) non vengano in qualsiasi caso costruite a distanza inferiore a m. 20 dall'asse della proiezione verticale dell'acquedotto e siano poste in luogo di facile accesso all'autoespurgo della Nettezza Urbana;
2) siano previste a 2 scomparti funzionanti alternativamente completi ciascuno di platea e tavola cementizia con unico pozzetto dotato di pompa irroratrice per il colaticcio. Ogni scomparto sarà dimensionato per 6 mesi, ed il relativo concime organico potrà essere utilizzato solo a 180 giorni dell'ultimo scarico;
3) siano costruite con materiale impermeabile e comprendano i seguenti elementi:

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI
Autorità ATO 2
Lazio Centrale – Roma
Segreteria Tecnico Operativa
Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

- platea di base o contatto con il terreno;
- tavola di sostegno della concimaia propriamente detta sopraelevata rispetto alla platea di base.

Detti elementi debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) la platea di base, a contatto col terreno, dovrà essere di calcestruzzo armato ed avere uno spessore non inferiore a cm. 10. Essa sarà superiormente impermeabilizzata con due strati di asfalto di spessore complessivo non inferiore a mm. 6 e sporgerà perimetralmente non meno di m. 1,50 dai bordi esterni della sovrastante tavola di sostegno della concimaia; sarà circondata da apposito muretto di altezza non inferiore a cm. 20 e sarà confermata a pendenza non inferiore all'1,50% per la raccolta delle acque, che saranno poi smaltite mediante fognatura da costruirsi a norma dei precedenti artt. 116 e 119, ove interessi le zone in essi previste;

b) la tavola di sostegno della concimaia propriamente detta sarà sopraelevata non meno do m. 0,50 dalla platea di base di cui al punto a); sarà in calcestruzzo armato, avrà spessore non minore di cm. 10 e la pendenza del suo fondo non sarà inferiore all'1,50% verso il pozzetto di raccolta del colaticcio. Detto pozzetto dovrà essere dimensionato largamente onde evitare qualsiasi stramazzo, dovrà rispondere alle norme prescritte per i pozzi neri nella parte del presente articolo riguardante i pozzi neri e dovrà essere dotato di pompa irroratrice.

Quando ricorrano le condizioni geologiche e di profondità dell'acquedotto di cui all'art. 120, ovvero quando il piano di copertura del pozzo nero o quello di massimo possibile ingombro della cementaia sia posto a quota inferiore per almeno un metro a quella del fondo dell'acquedotto, può essere consentita, su conforme parere dell'Ufficio d'Igiene e Sanità, la costruzione di pozzi neri secondo quanto disposto dall'art. 19, fermo, comunque, restando quanto stabilito nei punti 1,2 e 3 del secondo comma del presente articolo e che le cementaie vengano costruite secondo quanto disposto dell'art. 6, fermo comunque restando quanto stabilito ai punti 1) e 2) del quarto comma del presente articolo.

PROTEZIONE DEGLI ACQUEDOTTI SOTTERRANEI A PELO LIBERO INTERESSATI DA FALDE ACQUIFERE

Art. 122

Se gli acquedotti a pelo libero attraversano zone di terreno nel cui sottosuolo sia stata accertata la presenza di falde idriche o strati acquiferi comunque interferenti con l'acquedotto, la distanza di nuove costruzioni dall'asse della proiezione verticale dell'acquedotto non dovrà essere minore di m. 150 per parte.

Si rinvia altresì a quanto disposto dagli artt. 125, 125-bis, 126, 127.

Per i fabbricati a distanza minore già esistenti, il Comune emanerà i provvedimenti necessari ad evitare eventuali inquinamenti, promuovendo, ove occorra, anche espropriazioni dell'immobile.

Art. 123

Nella zona che si estende dalla distanza di m. 150 di cui all'articolo precedente fino a quella di m. 500 dall'asse della proiezione verticale dell'acquedotto, e per ambo i lati di esso, potrà essere consentita la costruzione di fabbricati (anche ad uso di stalle), previo parere favorevole dell'ufficio

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI
Autorità ATO 2
Lazio Centrale – Roma
Segreteria Tecnico Operativa
Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

d'Igiene e Sanità, purchè tutte le acque di rifiuto provenienti da latrine, bagni, acquai e simili, siano portate a valle a mezzo tubi di grès con giunti che diano garanzia di impermeabilità e poggianti su una cunetta in muratura intonacata ed avente frequenti bocche d'ispezione, per essere smaltite fuori della zona dei m. 500 con le norme stabilite dal presente regolamento. I tipi di giunti che verranno adottati dovranno essere approvati di volta in volta dall'ufficio di Igiene e Sanità.

Tali tubazioni di scarico non dovranno, di norma, attraversare la fascia di cui al precedente articolo. Peraltro, ove l'attraversamento sia inevitabile, dovranno seguire il più breve percorso ed essere realizzate con materiali ed accorgimenti tali da garantirne l'impermeabilità. I materiali ed i giunti che verranno adottati, nonché i sistemo costruttivi dovranno essere di volta in volta preventivamente approvati dall'Ufficio d'Igiene e Sanità. In particolare dette tubazioni, nella zona di cui all'art. 116, dovranno essere poste in cunicolo ispezionabile costruito secondo le modalità fissate nell'articolo stesso.

Art. 124

In ogni caso sono assolutamente vietati, entro le zone di cui ai precedenti artt. 122 e 123 i pozzi neri e qualsiasi deposito di liquami o materie luride.

Potranno essere portate a scolare in fossati superficiali soltanto le acque dei tetti e delle terrazze.

Art. 125

Nel caso di cui al comma dell'art. 112, ed entro la fascia di terreno ivi indicata, sono anche vietate le coltivazioni intensive, le concimazioni ed irrigazioni di ogni sorta, il pascolo e la piantagione di alberi d'alto fusto.

Entro la fascia di terreno indicata nel primo comma dell'art. 123, potranno essere consentite, su conforme parere dell'Ufficio d'Igiene e Sanità, coltivazioni con concimazioni chimiche sparse, l'uso di preparati antiparassitari, l'irrigazione a pioggia con acque anche superficiali, escludendo comunque quelle contenenti acque di origine cloacale.

Qualunque corso d'acqua che sorpassi l'acquedotto, anche se a questo preesistente, non potrà raccogliere acque di rifiuto o scarico, siano esse domestiche o industriali, se non trattate con metodi approvati dall'Ufficio di Igiene e sentito l'Ente gestore dell'acquedotto.

In ogni caso il corso d'acqua stesso dovrà avere fondo opportunamente impermeabilizzato per una lunghezza che verrà stabilità caso per caso dal Comune, in sede di rilascio della relativa autorizzazione, su conforme parere dell'Ufficio d'Igiene e Sanità e sentito l'ente gestore dell'acquedotto. I lavori di impermeabilizzazione del fondo saranno a cura e spese del detto ente nel caso in cui l'acquedotto sottopassi un corso di acqua preesistente; saranno invece a cura e spese di chi realizza o provoca il corso d'acqua in caso di preesistenza dell'acquedotto.

Art. 125/bis

Le norme di cui ai precedenti artt. 122, 123, 124 e 125 potranno non avere applicazione, su conforme parere dell'Ufficio d'Igiene e Sanità, in quei casi in cui le falde idriche, anche se interferenti con l'acquedotto, siano state drenate, in sede di realizzazione dello stesso, allontanate e comunque scaricate mediante apposita canalizzazione.

Valgono in tali casi le norme fissate nei precedenti articoli dal 113 al 121.

Su conforme parere dell'Ufficio d'Igiene e Sanità potranno essere caso per caso vincolate a protezione dell'acquedotto aree maggiori di quelle indicate nei precedenti artt. 122, 123, 124 e 125, in

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
Autorità ATO 2
Lazio Centrale – Roma
Segreteria Tecnico Operativa
F.to Ing. Paolo PIZZARI
Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

rapporto alle particolari condizioni idrogeologiche dei terreni interessati dall'acquedotto medesimo, alla situazione superficiale della zona, nonché ad ogni altro elemento che possa influire sulla tutela delle acque.

ALTRE CAUTELE DA OSSERVARSI NELLE ZONE DI PROTEZIONE

Art. 126

Al disotto di ogni acquedotto fuori terra, nella zona di protezione di cui all'art. 113, lettera a), come pure nelle fasce di protezione relative agli acquedotti sotterranei previste dagli artt. 114 e 122, è vietato fare scavi e ricavare cantine, grotte, cave, pozzi, fossi o altro vuoto qualsiasi.

E' vietato, altresì, eseguire opere o manufatti capaci di arrestare il libero deflusso delle acque superficiali o di determinare franamenti di terreno.

E' vietato l'uso di mine e la esecuzione sia di pali prefabbricati e buttati sia di pali eseguiti con sonde di perforazione battute, a distanza inferiore a m. 50 d'ambo i lati della proiezione verticale dell'asse degli acquedotti sia fuori terra sia, se interrati, con volta a profondità minore di m. 100.

L'uso di mine entro una fascia compresa tra i m. 50 e i m. 500 può essere consentito, qualora non arrechi danno all'acquedotto, con apposita autorizzazione da parte dell'ente gestore dell'acquedotto stesso.

Per gli acquedotti a profondità maggiore di cento metri, nelle fasce di m. 50 sopra menzionate potrà essere consentito dall'ente gestore dell'acquedotto, l'uso di mine e di pali battuti fino ad una profondità uguale alla differenza tra quella relativa alla volta dell'acquedotto e i m. 100 suddetti, alle condizioni stabilite dal precedente comma.

Art. 127

E' vietata l'esecuzione di pali trivellati con sonde rotative a distanza minore di metri 10 dall'asse della proiezione verticale dell'acquedotto, salvo che si tratti di opere destinate a migliorare la stabilità dell'acquedotto stesso.

PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE IN PRESSIONE

Art. 128

Le condutture in pressione devono avere ambo i lati una zona di rispetto della seguente larghezza:

(1) nel caso di tubazioni in cemento armato normale o precompresso:
   a) m. 4,50 per parte dall'asse, se la tubazione ha diametro interno superiore a mm. 1.500;
   b) m. 3,50 per parte dall'asse, se la tubazione ha diametro interno uguale o inferiore a mm. 1.500 fino a 1.000 compresso;

(2) nel caso di tubazioni interamente metalliche o con lamierino:
   a) m. 4 per parte dall'asse, se la tubazione ha diametro interno superiore a millimetri 1.500;

b) m. 3 per parte dall'asse, se la tubazione ha diametro interno uguale o inferiore a mm. 1.500 fino a 1.000 compreso.

Su tale zona sarà vietata qualsiasi costruzione ed il terreno potrà essere destinato a strada, a giardino o a prato naturale, con divieto di concimazioni organiche, di aratura, di pascolo e di piantagioni arboree di alto fusto. Le specie arboree particolarmente idrofili saranno invece vietate fino a m. 10 dall'asse delle condutture di cui sopra.

Per le tubazioni di diametro interno inferiore a mm. 1.000, che corrono in aree non destinate a strada, la necessità dell'imposizione di una fascia di rispetto e la relativa larghezza saranno determinate caso per caso dal Comune previo parere favorevole dell'Ufficio d'Igiene e Sanità.

Sulle zone di cui al 1° comma del presente articolo sarà inoltre vietato il passaggio con carri o veicolo di qualsiasi genere. Detto passaggio potrà essere consentito solo attraverso passi carrabili a ciò destinati oppure quando il terreno sia attrezzato a strada di transito per i veicoli o carri anche pesanti, in quanto staticamente prevista per il passaggio di tali mezzi.

Circa l'onere della costruzione dei passi carrabili di cui al precedente comma si applicano gli stessi criteri di cui all'articolo 125, ultimo comma.

Qualora le condotte di cui ai precedenti commi siano poste in galleria, la relativa zona di rispetto si estenderà per le nuove costruzioni, fino a m. 1 per parte dal filo esterno delle due fiancate della galleria stessa. In detta zona sarà assolutamente vietata qualsiasi costruzione e i passi carrabili che la interessano saranno realizzati secondo quanto stabilito al quarto comma del presente articolo.

Per quanto riguarda le tubazioni in cemento amianto, valgono le norme relative agli acquedotti a pelo libero di cui agli articoli 113 e seguenti, mentre l'impiego di tubazioni di plastica o di altri materiali è subordinato al parere favorevole dell'Ufficio d'Igiene e Sanità.

Art. 129

Qualsiasi tubazione di scarico di acque luride che attraversi le fasce di terreno nelle quali corrono le condutture in pressione di cui al precedente articolo dovrà rispondere alle norme stabilite, in relazione agli acquedotti a pelo libero, dall'articolo 116.

Sono vietati pozzi neri ed ogni altro impianto similare per acque luride fino alla distanza di m. 15 dall'asse delle condutture in pressione medesime.

Si applicano altresì a tali tubazioni le disposizioni dell'articolo 119.

§ 7. – PRESCRIZIONI COMUNI PER LA PROTEZIONE DEGLI ACQUEDOTTI SIA A PELO LIBERO CHE IN PRESSIONE.

Art. 130

Agli effetti della delimitazione delle zone di rispetto e delle distanze dagli acquedotti, di cui ai precedenti articoli, l'andamento degli acquedotti stessi è indicato dall'asse dei torrini delle piramidi e degli altri segnali in pietra o in muratura apposti a cura dell'Ente gestore dell'acquedotto.

Nel tratto compreso fra due consecutivi torrini, piramidi o segnali, l'acquedotto si riterrà seguire la linea retta che li congiunge, salvo eventuali diverse indicazioni apposte a cura dell'Ente gestore dell'acquedotto.

Art. 131

Per qualsiasi costruzione, opera o modificazione del suolo e sottosuolo entro una fascia della larghezza da ciascuna delle due parti dell'asse della proiezione verticale degli acquedotti di m. 10 per gli acquedotti di cui al precedente articolo 114, di m. 500 per quelli di cui all'articolo 122 (di m.

sia per quelli fuori terra di cui all'articolo 113 lettera a) che per quelli in pressione di cui al precedente articolo 128 (salve le più rigorose limitazioni poste dai medesimi articoli) nonché entro le zone sottoposte dal Nuovo Piano Regolatore Generale a parziale vincolo urbanistico per la protezione di sottostanti falde idriche, la concessione della licenza è subordinata al parere dell'Ufficio d'Igiene e Sanità, sentito l'ente gestore dell'acquedotto.

Art. 132

I proprietari dei fondi attraversati da acquedotti sia sopra terra che interrati, sia a pelo libero che in pressione, come pure i proprietari dei fondi compresi nelle zone di protezione di cui ai precedenti articoli, non potranno in alcun modo opporsi all'esecuzione di lavori di manutenzione, di riparazione o di ricostruzione parziale o totale degli acquedotti, né impedire il transito agli agenti incaricati sia di accedere alle sorgenti, agli acquedotti stessi e relativi manufatti, sia di accertare l'esatta costante osservanza delle norme protettive di cui al presente Capo IV.

Art. 133

I manufatti di accesso agli acquedotti dovranno essere tali, sia per ubicazione che per caratteristiche strutturali, da garantire in ogni caso l'assoluta protezione contro infiltrazioni di acque meteoriche o superficiali.

Le porte di accesso dovranno essere murate oppure dotate di doppi portelli metallici a perfetta tenuta.

Art. 134

Le opere, colture e quanto altro fatto in contrasto con le norme del presente Capo dovranno essere immediatamente rimosse a spese dei proprietari, ed ogni danno agli impianti dovrà essere riparato a spese dei responsabili, senza pregiudizio dell'azione penale e del risarcimento di ogni altro eventuale danno.

TUTELA SANITARIA

Art. 135

Di qualunque sospetto di malattia infettiva tra le persone dimoranti nelle zone di custodia o di protezione delle sorgenti e degli acquedotti dovrà darsi, a cura dell'ente gestore dell'acquedotto, immediata notizia all'Ufficio di Igiene e Sanità.

Art. 136

Gli addetti alla manutenzione ed alla vigilanza degli acquedotti dovranno essere muniti dell'apposito libretto di idoneità sanitaria ed avere subito nei periodi stabiliti i prescritti trattamenti unitamente alle persone con essi conviventi.

I preposti ai lavori di manutenzione e di riparazione dovranno, con opportune visite mediche, assicurarsi che gli operai addetti ai lavori stessi non siano portatori di infezioni. Manifestandosi malattie infettive tra gli operai, gli ammalati saranno esclusi dal lavoro, dal quale saranno altresì esclusi gli operai che convivono con persone affette da malattie infettive.

Delle insorte manifestazioni infettive e delle conseguenti esclusioni dovrà esser data immediata notizia all'Ufficio di Igiene e Sanità.

POZZI CISTERNE, SERBATOI E SIMILI.

Art. 137

Nelle zone servite da acquedotto pubblico è proibita l'escavazione, la trivellazione e l'uso di pozzi freatici o profondi destinati a scopo potabile.

Ferma restando ogni altra disposizione a tutela degli acquedotti, tali pozzi potranno essere invece consentiti nelle altre zone, salva l'autorizzazione di cui al comma primo dell'art. 139, a condizione che nella località la raccolta, l'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto siano assicurati in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 138

Non è permesso l'uso di pozzi freatici o profondi, a scavo o trivellati che non siano distanti almeno m. 20 da latrine, concimaie, depositi luridi e dagli impianti di raccolta, allontanamento e smaltimento delle acque di rifiuto, citate al precedente art. 137, e che non abbiano intorno all'apertura una pavimentazione impermeabile su sottofondo di cemento del raggio di m. 5, con gli opportuni scoli e convogliamenti a distanza dell'acqua piovana o dispersa.

I pozzi a scavo dovranno avere pareti in muratura perfettamente impermeabile e rivestite con intonaco di cemento sino alla quota di massimo livello raggiungibile dall'acqua nel pozzo. Il loro imbocco dovrà essere protetto da apposito manufatto in muratura e lo scavo dovrà essere munito di due solette di chiusura in cemento armato, munite di passo d'uomo a bordi rilevati, chiuso da portelli metallici a perfetta tenuta. La prima di dette solette dovrà essere posta a livello o al di sopra del piano di campagna; la seconda almeno m. 1 al di sopra della quota di massimo livello raggiungibile dall'acqua nel pozzo.

L'accesso alla soletta inferiore dovrà essere assicurato mediante scala metallica murata alle pareti. L'estrazione dell'acqua sarà effettuata esclusivamente a mezzo di idonee pompe.

L'espurgo dei pozzi dovrà essere effettuato almeno una volta l'anno.

Le caratteristiche strutturali e l'uso dei pozzi trivellati, con rivestimento metallico o meno, saranno determinate caso per caso, in sede di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 139.

Art. 139

In applicazione dell'articolo 93 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici, chiunque intenda aprire nuovi pozzi dovrà chiedere preventivamente apposita licenza al Sindaco.

La domanda dovrà essere corredata dalla pianta topografica quotata, dalla sezione stratigrafica del terreno, dal progetto costruttivo del pozzo e dell'eventuale rete di distribuzione idrica, nonché da notizie relative al sistema di allontanamento e smaltimento delle acque di rifiuto delle costruzione che sorgono nella località.

La concessione della licenza, previe gli opportuni accertamenti, è rilasciata su parere favorevole dell'Ufficio di Igiene e Sanità.

Potrà essere autorizzata l'escavazione, la trivellazione e l'uso dei pozzi per necessità di cantiere soltanto nelle zone non assoggettate a tutela igienica delle falde idriche dal Nuovo Piano Regolatore e a condizione che essi vengano colmati con materiali impermeabili ad avvenuta chiusura del cantiere stesso.

Art. 140

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI
Autorità ATO 2
Lazio Centrale – Roma
Segreteria Tecnico Operativa
Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

I pozzi fuori uso o dichiarati non idonei dovranno essere colmati fino al livello del suolo, a cura e spese del titolare della licenza o, in difetto, del proprietario del fondo con materiale ritenuto idoneo dall'Ufficio di Igiene e Sanità e dovranno essere murati.

Art. 141

Potrà essere consentito l'uso di cisterne per la conservazione delle acque meteoriche a scopo potabile soltanto ove non sia possibile l'utilizzazione di altre acque dichiarate idonee a tale uso.

Le pareti delle cisterne e dei condotti di alimentazione saranno di materiale impermeabile; la bocca della cisterna sarà ermeticamente chiusa e protetta.

Qualora le cisterne siano interrate, le loro pareti dovranno essere isolate per ogni lato, inferiormente e superiormente dal terreno circostante, mediante muratura formante intercapedine.

Dette intercapedini dovranno avere una larghezza mai inferiore a cm. 80 ed un facile accesso dall'esterno.

È prescritto un deviatore di scarico per l'esclusione delle prime acque piovane ed è vietato comunque l'uso di tubazioni di piombo.

L'attingimento dovrà avvenire esclusivamente a mezzo pompa.

L'autorizzazione di cui al primo comma è subordinata al parere favorevole dell'Ufficio di Igiene e Sanità.

Il progetto costruttivo dovrà essere corredato da ogni elemento riguardante la superficie di raccolta, i materiali usati, l'apparecchio deviatore delle prime acque, le caratteristiche strutturali della cisterna e quelle dei mezzi di attingimento, nonché della indicazione della distanza da latrine, da impianti di raccolta, allontanamento smaltimento delle acque di rifiuto, da concimaie e depositi di rifiuto, distanza che non dovrà essere inferiore a m. 20.

Art. 142

In casi particolari da considerare di volta in volta, su parere favorevole dell'Ufficio d'Igiene e Sanità, potrà essere consentita la costruzione di serbatoi di acqua potabile a piè fabbricato o in cabina idrica sul piano di copertura, alimentabili mediante autobotti, sempre che vengano dottati di idoneo bocchettone di allaccio per il raccordo con il tubo di alimentazione.

Capo V – Distribuzione dell'acqua potabile nell'abitato.

Art. 143

In sede di esame dei progetti di cui all'articolo 220 del T. U. 27 luglio 1934, n. 1265, dovrà essere sottoposto al parere dell'Ufficio d'Igiene e Sanità, sentito l'Ente gestore del servizio di distribuzione idrica, anche lo schema degli impianti idrici ed igienico – sanitario e delle fognature domestiche previsto dall'articolo 3 del Regolamento Edilizio del Comune di Roma.

Le modifiche al predetto schema debbono egualmente essere sottoposte al benestare dell'Ufficio d'Igiene e Sanità.

Art. 143/bis

Nessun tubo della rete di distribuzione di acqua potabile esterna ai fabbricati potrà di regola essere posto a distanza minore di m. 1,50 da fognoli o pozzetti per l'allontanamento di acque luride o comunque inquinanti.

Quando non sia possibile rispettare tale distanza, detti tubi dovranno essere protetti con sistemi preventivamente approvati dal comune, sentito l'Ufficio d'Igiene e Sanità.

Le fognature e le tubazioni di scarico di acque luride o comunque inquinanti dovranno essere, di norma, poste con l'estradosso ad almeno cm. 50 sotto i piano di posa delle tubazioni di acqua potabile. In caso contrario valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 116, commi uno, due e tre, ed all'articolo 119, fatta eccezione, ogni qualvolta la strada sia provvista di fogna, per le tubazioni di scarico delle sole acque meteoriche, che dovranno essere allacciate alla fogna stessa.

Art. 144

Nelle abitazioni site in zone servite con distribuzione a contatore, gli impianti idrici interni debbono essere idonee per tale sistema di erogazione e debbono essere posti in opera in modo tale da rendere facile la verifica e l'eventuale riparazione.

In particolare in tali impianti, per i quali sono ammessi soltanto i tubi di ferro zincato e di rame elettrolitico, questo ultimo purché rispondente alle norme sancite dal D. P. R. 3 agosto 1968, n. 1095, non è consentita comunicazione diretta tra l'acqua contenuta nei serbatoi domestici a pelo libero e tubazioni di alimentazione derivate dalla rete stradale.

Non è altresì consentita la messa in opera di apparecchi che possano dare erogazioni istantanee tali da turbare fortemente l'erogazione dell'acqua ad altri utenti. Sono inoltre vietati allacciamenti di qualsiasi genere tra le tubazioni dell'impianto di distribuzione connesse con la rete di distribuzione idrica cittadina, e quelle di acqua di altra provenienza.

Sulla sommità di ogni colonna portante dovrà essere posta idonea valvola automatica che permetterà il rientro dell'aria in caso di sospensione di flusso della rete di distribuzione. Detta valvola sarà posta in una cabina che dovrà rispondere alle caratteristiche indicate al secondo comma del seguente articolo 146.

Art. 144/bis

I titolari delle utenze di acqua dovranno effettuare a proprie spese – salvo lo eventuale rimborso da parte dei proprietari degli immobili – le modifiche che l'Ente gestore del servizio – sentito l'Ufficio d'Igiene e Sanità – ritenga necessario far apportare agli impianti idrici.

Art. 145

In ogni appartamento la totale dotazione giornaliera di acqua per uso potabile e domestico non dovrà essere inferiore a litri 200 per abitante. Il numero di abitanti per appartamento dovrà essere calcolato in base alle norme in vigore per il rilascio della licenza di abitabilità.

Nei fabbricati di futura costruzione ubicati in zone non ancora servite con distribuzione a contatore, gli impianti idrici interni dovranno essere messi in opera e dimensionati per una erogazione contale sistema, anche se provvisoriamente alimentati con sistemi diversi.

Nelle zone suddette, in attesa che venga attuata la distribuzione a contatore, per gli usi domestici dovranno essere destinate a ciascun appartamento serbatoi di capacità pari ad un terzo della dotazione giornaliera e comunque non inferiori a litri 500.

Art. 146

I serbatoi dell'acqua dovranno essere collocati sulle terrazze e nei sottotetti. Solo in casi eccezionali e su conforme parere dell'Ufficio d'Igiene e Sanità potranno essere installati nell'interno dei singoli appartamenti.

Nel primo caso dovranno essere posti entro apposite cabine in muratura di facile accesso, ben ventilate e protette sia dall'eccessivo calore sia dalla penetrazione di topi, mosche e altri insetti, convenientemente lontano da sbocchi di fumaioli o di condutture in diretta comunicazione con la

fognatura. La porta delle cabine stesse dovrà essere chiusa con serratura e la chiave sarà affidata a persona responsabile designata dal proprietario e notificata all'Ufficio d'Igiene per le ispezione.

Allorché i serbatoi siano collocati nei singoli appartamenti, dovranno essere posti in luogo di facile pulizia e manutenzione e ben protetti e attrezzati nei confronti dei fenomeni di condensazione. Resta escluso il collocamento nei locali adibiti a latrine o bagni.

I serbatoi dovranno essere chiusi con idoneo coperchio e dovranno essere costruiti con materiale non attaccabile dall'acqua, con esclusione in ogni caso dell'impiego del piombo. Dovranno essere inoltre adeguatamente ispezionabili da ogni lato, inferiormente e superiormente.

Il fondo dei serbatoi dovrà essere conico o a pendenza laterale, provvisto di vite di scarico manovrabile dall'esterno per la rimozione dei sedimenti naturali.

Dovrà inoltre essere curata dai proprietari la perfetta manutenzione dei serbatoi stessi e la rimozione dei sedimenti naturali dovrà essere effettuata almeno due volte l'anno.

I serbatoi di acqua destinata esclusivamente a lavaggio dei vasi delle latrine potranno essere istallati anche all'aperto.

Art. 147

L'installazione di qualsiasi tipo di sollevamento dell'acqua potabile è subordinata al benestare dell'Ufficio d'Igiene e Sanità previo consenso dell'Ente gestore del servizio.

La relativa domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnica.

Art. 148

Le condutture di sopravanzo dei serbatoi di acqua potabile non potranno essere direttamente immesse nelle fogne, nei fognoli ed in altri condutture di scarico, ma dovranno prima sboccare liberamente dentro cassette dotate di sifoni a chiusura idraulica con carico non inferiore a cm. 5.

Lo sbocco dell'acqua nelle cassette di cacciata per il lavaggio dei vasi delle latrine deve essere situato a quota tale da risultare in ogni caso ad un livello superiore a quello massimo del liquido contenuto nella cassetta.

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI

Il Responsabile della
Segreteria Tecnica Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

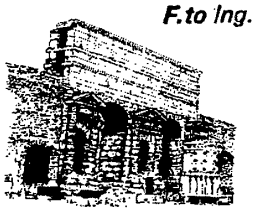

AUTORITÀ ATO 2
Lazio Centrale – Roma

Segreteria Tecnico Operativa

Aquae Claudia e Anio Novus 52 d.C.

Ponte canale impianto di depurazione Roma nord 1980 d.C.

Convenzione di Gestione e allegati

convenzioni per la regolazione dei rapporti tra i consorzi di bonifica e l'organizzazione del S.I.I.

Tevere e Agro Romano

documento redatto dalla
Segreteria Tecnico Operativa

n. elaborato: **5.1**

file: tevere e agro romano.doc

con la collaborazione di

data: **15 novembre 2001**

agg.:

STO AATO2 – Roma Segreteria Tecnico Operativa dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma
c/o Provincia di Roma via delle Tre Cannelle, 1b - 00187 Roma
tel. 06-67667503-4-5 fax. 06-67667506 www.opererети.regione.lazio.it E-mail: sto2@provincia.roma.it

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI

Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

1

IL COMMISSARIO AD ACTA

Premesso

che il Difensore Civico del Consiglio Regionale del Lazio, dott. Rosario De Mauro:

A) letti gli atti del procedimento n.216 del suo ufficio, relativo alla mancata approvazione della Convenzione tra l'Autorità d'Ambito A.T.O. n.2 Lazio Centrale Roma e i Consorzi di Bonifica Tevere e Agro Romano, Pratica di Mare e Sud di Anagni;

B) considerato che da parte dell'A.T.O. n.2 Lazio Centrale Roma non si è Provveduto alla approvazione della Convenzione per mancanza della maggioranza numerica, prevista dall'art.6 della L.R. 22 Gennaio 1996 n.6 e che in tal modo non si è proceduto al compimento di un atto obbligatorio;

C) visto l'art. n.136 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267;

D) ritenuto che il potere sostitutivo vada esercitato nei confronti dell'A.T.O. n.2 globalmente considerato e come tale inadempiente e non nei confronti dei singoli sindaci risultati assenti;

ha deliberato di esercitare il potere sostitutivo e

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI

Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

2

di nominare Commissario ad Acta l'ing. Ferdinando Sciamanna, Dirigente dell'Area Decentrata di Roma e Provincia, Dipartimento Opere Pubbliche e Servizi per il Territorio, Regione Lazio,con provvedimento in data 26/04/2001, prot. 31304, fasc. 216, class. RB, dandogli mandato di procedere all'approvazione della Convenzione secondo lo schema predisposto con Deliberazione della Giunta Regionale n.3689 del 25 Giugno 1999, pubblicata sul supplemento ordinario n.5 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10/09/1999

DELIBERA

di approvare la convenzione tra l'Autorità d'Ambito A.T.O. 2 Lazio Centrale Roma e il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, in sostituzione di quella approvata dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 29/12/2000.

Roma, lì 06/06/2001

IL COMMISSARIO AD ACTA

(dr.ing. Ferdinando Sciamanna)

SILVESTRO PAOLO DI RENATO ROMA

file: TEVERE E AGRO ROMANO

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI

Il Responsabile della
Segreteria Tecnica Operativa
A.T.O. 2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

3

CONVENZIONE

TRA A.T.O. 2 LAZIO CENTRALE ROMA E IL CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO

per la regolazione dei rapporti con l'organizzazione del servizio idrico integrato di cui all'Ambito Territoriale Ottimale nr.2, Lazio Centrale Roma, ai sensi dell'articolo 36 comma secondo e terzo della legge Regionale 53/98, dell'art.27 terzo comma della legge Regionale 36/94 ed in applicazione dell'articolo 40 della legge Regionale 11 Dicembre 1998 n.53.

L'anno 2001 il giorno tre del mese di luglio presso l'Amministrazione provinciale di Roma.

TRA

Il Presidente della Provincia di Roma dott. Silvano Moffa in rappresentanza dell'Autorità dell'A.T.O. 2 Lazio Centrale - Roma che interviene al presente atto come responsabile del coordinamento delle attività dell'Autorità dell'A.T.O. 2 Lazio Centrale - Roma

E

Il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, più oltre denominato Consorzio, con sede in Via del Viminale, 42 00142 Roma, rappresentato dal geom. Giuseppe Giordano, nominato Commissario

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI

Il Re... della ... Roma
Dott. Ing. Alessandro Piotti

4

Straordinario con Delibera della Giunta Regionale del Lazio in data 04/08/2000 n.1870, in qualità di legale rappresentante del Consorzio.

PREMESSO

CHE la legge 5 Gennaio 1994 n.36 " Disposizioni in materia di risorse idriche" nel definire il Servizio Idrico Integrato come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ha tra l'altro stabilito che:

A) gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa al servizio di pubblica fognatura, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri Enti (articolo 14 comma secondo);

B) chiunque utilizzi canali di bonifica o acque irrigue come recapito di scarichi, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto (articolo 27 comma terzo);

CHE la legge regionale 22 Gennaio 1996 n.6 ha delimitato gli ambiti territoriali ottimali della Regione Lazio ed ha indicato le forme di

SILVESTRO PAOLO DI RENATO NOTAIO IN ROMA

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI

5

cooperazione tra i Comuni e le Province interessati per la gestione unitaria del Servizio idrico integrato;

CHE i Comuni e le Province interessati hanno costituito, con la stipula della Convenzione di Cooperazione dell'Ottobre 1996, l'Autorità d'Ambito per la gestione unitaria del servizio idrico integrato nell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma;

CHE la legge Regionale 11 Dicembre 1998 n.53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 Maggio 1989 n.183, ha:

delegato , tra l'altro, alle Provincie le funzioni amministrative concernenti

C) le opere idrauliche, non riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8;

D) le opere di bonifica;

E) il servizio di piena e pronto intervento, salvo che per le aste principali dei bacini idrografici di competenza regionale;

F) la manutenzione dei corsi d'acqua di competenza provinciale per i quali è organizzato un servizio pubblico di manutenzione;

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI

Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

6

attribuito alle province le funzioni amministrative relative alle opere ed impianti pubblici di irrigazione di competenza regionale;

stabilito le modalità di esercizio di dette funzioni trasferite mediante affidamento in convenzione ai Consorzi di Bonifica delle opere idrauliche e di bonifica individuate di interesse regionale, della manutenzione di corsi d'acqua per i quali è organizzato un servizio pubblico di manutenzione e del relativo servizio di piena;

stabilito che i Consorzi di bonifica provvedono con oneri a carico della contribuenza, alla gestione delle altre opere non ricompresse tra quelle di interesse regionale;

CHE l'articolo 36 della citata legge regionale 53/1998, come modificato dalla legge regionale n. 7 del 7 Giugno 1999 articolo 14 ha:

stabilito che i proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane, facenti parte di un comprensorio di bonifica e soggetti all'obbligo del versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche;

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI

Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
A.T.O. 2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

7

previsto che i gestori del servizio integrato che utilizzino canali o strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti appunto da insediamenti tenuti all'obbligo del versamento della tariffa, debbano contribuire alle spese consortili mediante il pagamento di un canone stabilito da apposite convenzioni, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Giunta Regionale;

stabilito che tali convenzioni formino parte integrante della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 9 della legge regionale citata 6/1996;

CHE la Giunta Regionale con la deliberazione n.6924 del 4 Novembre 1997, pubblicata sul B.U.R.L. del 10 Febbraio 1998, ha approvato la convenzione tipo per la gestione dl servizio idrico integrato e che secondo tale schema l'Autorità dell'A.T.O. 2 Lazio Centrale - Roma dovrà stipulare apposita convenzione con il Gestore individuato;

CHE la Giunta Regionale ha in corso di approvazione il Piano di classifica degli immobili consortili per il riparto della

SILVESTRO PAOLO DI RENATO

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI

8

contribuenza del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, predisposto in base alle Direttive emanate dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.3688 del 25 Giugno 1999 ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 36 della citata legge regionale 53/1998;

CHE la Giunta Regionale con la Deliberazionen.3726 del 6 Luglio 1999, pubblicata sul supplemento ordinario n.5 al B.U.R.L.n.25 del 10 Settembre 1999, ha approvato la convenzione tipo prevista dall'art.35 della legge regionale 53/1998 per l'affidamento ai Consorzi di Bonifica della realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo e degli impianti pubblici di irrigazione e che secondo tale schema la Provincia di Roma ha in corso di stipula apposita convenzione con il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano;

CHE la Giunta Regionale con la Deliberazione n.3689 del 25 Giugno 1999, pubblicata sul supplemento ordinario n.5 al B.U.R.L. n.25 del 10 Settembre 1999, ha approvato la convenzione tipo prevista dall'articolo 36 della legge regionale 53/1998, secondo il cui schema è stato

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI

Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

9

predisposto il presente atto;

CHE è stata rilevata l'esistenza nel comprensorio consortile, di immobili ricadenti in aree urbane che godono del beneficio diretto della bonifica e sono tenuti all'obbligo del versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, ove opere e servizi di bonifica vengono utilizzati per la raccolta, collettamento ed allontanamento di acque depurate o meteoriche;

CHE nell'allegato A "Carta dei macrobacini" in scala 1:50.000, redatto dal consorzio sono riportate le seguenti delimitazioni:

G) il perimetro consortile con la distinzione delle zone in cui il Consorzio è attualmente operativo o in cui sarà operativo;

H) il limite del territorio di competenza dell'A.T.O. 2 Lazio Centrale - Roma, delle province e dei Comuni;

I) il reticolo della C.T.R. in scala 1:10.000;

CHE negli allegati numerati da B.1 a B.11 in scala 1:25.000 redatto dal Consorzio sono riportate le seguenti informazioni:

J) l'individuazione di tutti i corsi d'acqua naturali ed artificiali del reticolo idrografico del territorio ove il Consorzio

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI

Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

10

attualmente opera;

K) suddivisione dei corsi d'acqua per intero o a tratti in funzione dei soggetti su cui ricade l'onere della manutenzione:

L) ARDIS, ovvero le aste con servizio pubblico di manutenzione ai sensi dell'art.31 comma 2 della L.R. 53/98 ed individuate con Deliberazione 4398 del 28 Settembre 1999 e la cui manutenzione è a carico della Regione Lazio;

M) A.T.O. ovvero le aste secondarie la cui manutenzione è a carico dell'A.T.O. in quanto la manutenzione da benefici unicamente ad immobili ricadenti in aree urbane e/o perché in tali aste scaricano solo immobili ricadenti in aree urbane;

N) PROVINCIA ovvero le aste con servizio pubblico di manutenzione ai sensi dell'art.31 comma 2 della L.R. 53/98 ed individuate con Deliberazione n.4398 del 28 Settembre 1999 e la cui manutenzione è a carico della Provincia;

O) CONSORTILE ovvero le aste secondarie la cui manutenzione è a carico degli immobili ricadenti in aree extra urbane in quanto la

SILVESTRO PAOLO DI RENATO NOTAIO IN ROMA

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI

Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

11

manutenzione da benefici unicamente ad immobili ricadenti in aree extra urbane e/o perché in tali aste scaricano solo immobili ricadenti in aree extra urbane;

P) A.T.O. - CONSORTILE ovvero le aste secondarie la cui manutenzione è a carico, in misura volta per volta determinata nell'allegato "C", sia dell'A.T.O. sia Consortile in quanto la manutenzione da benefici ad immobili ricadenti sia in aree extra urbane che urbane e/o perché in tali aste scaricano immobili ricadenti in aree extra urbane ed urbane;

Q) la localizzazione degli impianti idrovori (senza distinzione tra gli impianti di preminente interesse regionale ex art. 4 della L.R. 53/98 individuati nella Delibera n.4314 del 27 Luglio 1999 e gli altri impianti);

R) perimetrazione delle zone urbane distinte tra quelle attualmente soggette a contribuenza e quelle già escluse da contribuenza in quanto senza benefici diretti dovuti alle attività del Consorzio;

CHE nell'allegato "C" "Computo metrico estimativo delle attività di manutenzione dei corsi d'acqua naturali ed artificiali" redatto dal Consorzio sono

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI

Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

12

riportate relativamente al reticolo idrografico illustrato negli allegati da B.1 a B.11:

S) tutte le attività di manutenzione con le relative cadenze e quantità che a giudizio del Consorzio sono necessarie per il corretto mantenimento della funzionalità dei corsi d'acqua;

T) la stima degli interventi programmati eseguita sulla base dei prezzi unitari delle attività previste fornite dal Consorzio;

CHE nell'allegato "D" " Stima delle attività di gestione degli impianti idrovori" redatto dal Consorzio sono riportate una breve scheda tecnica di ciascun impianto idrovoro, i costi di funzionamento annuo degli impianti, i previsti costi di investimento sugli impianti e i conseguenti risparmi ottenibili, la ripartizione di tali spese tra A.T.O., utenze Consortili e Provincia;

CUE nell'allegato "E" " Riepilogo delle attività di manutenzione dei corsi d'acqua e di gestione degli impianti idrovori" redatto dal Consorzio sono riportate tutte le attività di manutenzione previste e spese di manutenzione suddivise per competenza e macrobacini;

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI

...sabile della
Segre... Tecnico Operativa
ATO2 La...o Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

13

CHE nell'allegato "F" "Quadro economico entrate/uscite del Consorzio negli ultimi anni" redatto dal Consorzio sono riportate tutte le contribuente imposte dal consorzio nell'anno 1999 suddivise per urbane ed extra urbane e suddivise per comuni nonché le spese sostenute dal Consorzio relative alla manutenzione e gestione degli impianti;

CHE l'allegato"G" "Determinazione e verifica di congruenza del canone annuo da riconoscere al Consorzio Tevere e Agro Romano a carico del gestore del servizio idrico integrato dell'A.T.O. 2 Lazio Centrale - Roma" è stato redatto dalla Segreteria Tecnico Operativa dell' Autorità dell'A.T.O. 2 Lazio Centrale - Roma sulla base dei dati forniti dal Consorzio e contenuti negli elaborati allegati alla presente Convenzione;

CHE nell'allegato "G" di cui al precedente punto è stato fissato il canone riferito alla data del I° Gennaio 2000 da riconoscere al Consorzio a carico del gestore del sevizio idrico integrato;

CHE tale canone non è un corrispettivo per prestazioni di servizi in quanto la stesso è riconosciuto al Consorzio per l'espletamento dell'attività istituzionale propria che riguarda la

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI

Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

14

difesa idraulica del territorio, nonchè la esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche di bonifica di proprietà del Demanio Statale e Regionale;

CHE il Consorzio di Bonifica per le attività istituzionali non svolge esercizio di attività commerciale e risponde al regime fiscale secondo le leggi vigenti in materia,

CHE le parti a tutti gli effetti del presente atto eleggono rispettivamente domicilio:

l'Autorità d'Ambito A.T.O. 2 Lazio Centrale Roma presso la Provincia di Roma;

il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano presso la sede del Consorzio;

CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1.Oggetto.

1.- Il Consorzio, nel territorio ove attualmente opera, si impegna a mantenere in stato di efficienza e funzionalmente il sistema di opere e servizi di bonifica quale discende dalle caratteristiche strutturali e funzionali originarie ad esse proprie.

2.- L'Autorità d'Ambito si impegna ad obbligare il

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI

Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

15

soggetto gestore del servizio idrico integrato al versamento del relativo canone al Consorzio.

3.- Per i fini del comma precedente l'Autorità d'Ambito si impegna ad inserire la presente convenzione come facente parte integrante ed essenziale della convenzione di gestione del servizio idrico integrato, che dovrà prevedere la copertura degli oneri a carico della tariffa per il servizio idrico integrato.

Articolo 2. Area di competenza del Consorzio.

1.- IL Consorzio dovrà garantire la gestione del sistema di opere e servizi di bonifica riguardante le aree urbane, situate entro il territorio del proprio perimetro consortile, facente parte del comprensorio di bonifica Tevere e Agro Romano, come indicato nello Statuto consortile approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del..... e come delimitato in cartografia negli allegati "A e"B".

Articolo 3. Area di competenza dell'Autorità d'Ambito.

1.-Il sistema di opere e servizi di bonifica utilizzato dal soggetto gestore del servizio idrico integrato riguardano aree urbane rientranti nell'A.T.O. 2 Lazio Centrale - Roma, come

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI

Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

16

individuato dalla legge regionale 6/1996 e come delimitato in cartografia negli allegati "A e "B".

Articolo 4. Durata.

1.- La presente convenzione ha la durata di anni 5 a partire dalla data della sua sottoscrizione, ovvero dal I° Gennaio 2000. Sei mesi prima della scadenza, le parti dovranno confermare la convenzione per gli ulteriori anni 5.

Articolo 5. Individuazione dei sistemi di bonifica.

1.- I corsi d'acqua, canali, impianti e strutture di bonifica di cui all'articolo 1 sono individuati negli allegati cartografici "A e "B" e negli allegati estimativi "C" e "D".

Articolo 6. Attività di gestione.

1.- La gestione dei corsi d'acqua, dei canali, degli impianti e delle strutture di bonifica individuati è eseguita con riferimento alle tipologie di azione e agli standards quali-quantitativi determinati nella convenzione che sarà stipulata ai sensi dell'articolo 35 della Legge Regionale 53/1998.

Articolo 7. Canone.

1.- Il Canone è rapportato ai costi sostenuti dal Consorzio per la gestione dei corsi d'acqua, dei canali. Degli impianti e delle strutture di

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI

Il Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

17

bonifica individuate negli elaborati "A, "B", "C", e "D". Il soggetto gestore del servizio idrico integrato dovrà versare al Consorzio tale canone nei tempi e con le modalità di cui ai successivi articoli. Il relativo onere è coperto dalla tariffa per il servizio idrico integrato.

2.- Nelle more della stipula della Convenzione di Gestione tra A.T.O. e Gestore del S.I.I. quest'ultimo ha l'onere del pagamento del canone annuo con decorrenza I° Gennaio 2000, qualora il canone sia stato anticipato dalla Regione Lazio. In tal caso il Gestore del S.I.I. restituisce alla Regione Lazio gli importi anticipati di cui al comma 1 entro tre mesi dalla stipula di cui all'art.9 della L.R. 6/1996.

Articolo 8. Determinazione del canone.

1.- Il canone è rapportato al costo di gestione dal Consorzio per i corsi d'acqua, canali, impianti idrovori e strutture di bonifica individuati e determinato da documenti tecnico estimativi, allegati "C, "D", "E". "F" e "G".

Il canone annuo dovuto risulta così determinato in Lit. 4.510.000.000, diconsi Lire quattromiliardicinquecentodiecimilioni).

2.- Al costo di gestione vengono applicate le

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI

Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

procedure di ottimizzazione previste nella convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 35 della Legge Regionale 53/1998 e definite dalla Regione Lazio, modificando di conseguenza il canone annuo.

3.- Il canone annuo sarà aggiornato ogni anno a decorrere dal I° Gennaio 2001 applicando il tasso di inflazione programmato per l'anno corrente.

4.- Il canone potrà essere modificato con apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione nei seguenti casi:

U) modifica delle zone operative interne all'A.T.O.2 Lazio Centrale Roma;

V) modifica dei tratti con servizio pubblico di manutenzione;

W) sostanziale modifica delle estensioni delle aree urbane.

In tali casi l'importo del canone sarà determinato e aggiornato, modificando le quantità relative contenute negli elaborati "C" e "D".

Articolo 9. Modalità di versamento del canone.

1.- Il soggetto gestore del servizio pubblico integrato verserà il canone, come determinato nel precedente articolo, in due rate in data I° Aprile e I° Novembre, sulla base di specifica richiesta

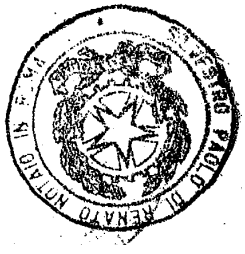

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI

19

Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

del Consorzio tramite cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. 29 Settembre 1993 n.602 e successive modificazioni.

2.- Il Consorzio invierà due distinte relazioni all'Ufficio del Garante Regionale del S.I.I., al Gestore del servizio idrico integrato ed alla Segreteria Tecnico Operativa dell'A.T.O. 2 Lazio Centrale Roma, entro il 31 Gennaio di ogni anno.

La prima relazione conterrà il piano preventivo delle operazioni di manutenzione delle canalizzazione e di gestione degli impianti nell'anno in corso.

La seconda relazione conterrà il consuntivo delle operazioni di manutenzione delle canalizzazioni e di gestione degli impianti nell'anno trascorso e sarà corredata di documentazione fotografica e di tabelle immediatamente confrontabili con quelle degli Allegati "C" e "D" alla presente convenzione.

Articolo 10. Qualità delle acque scaricate.

1.- Il soggetto gestore del servizio idrico integrato si impegna a garantire la qualità delle acque scaricate nel sistema di bonifica, ai sensi del Decreto Legislativo n.152 dell'11 Maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 11. Quantità delle acque scaricate.

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI

Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

20

1.- Il soggetto gestore del servizio idrico integrato si impegna a mantenere le condizioni attuali di utilizzazione del sistema di bonifica per la raccolta, allontanamento e collettamento delle acque.

2.- Qualora si rendesse necessario modificare le attuali modalità di immissione o la quantità d'acqua interessanti il sistema di bonifica per esigenze del soggetto gestore, le modifiche dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.

Articolo 12. Informazioni e controllo.

1.- Il Consorzio si impegna ad inviare al Gestore del servizio idrico integrato ed alla Segreteria Tecnico Operativa dell'A.T.O. 2 Lazio Centrale Roma una monografia di tutti gli scarichi a sua conoscenza o che saranno rilevati durante le normali attività di manutenzione dei corsi d'acqua di pertinenza consortile.

Tale monografia sarà costituita da documentazione fotografica, dalla localizzazione dello scarico su uno stralcio planimetrico desunto dalla C.T.R. in scala 1:10.000.

2.- L'Autorità d'Ambito, tramite il soggetto gestore del servizio idrico integrato, si riserva

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI

Il Responsabile della Segreteria Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

la facoltà di eseguire direttamente o tramite soggetti da essa indicati, ogni controllo necessario ad accertare l'attività di manutenzione secondo quanto previsto dalla presente convenzione. Il Consorzio si adopererà per favorire le attività di controllo.

3.- Il soggetto gestore del servizio idrico integrato verificherà con cadenza trimestrale la qualità delle acque scaricate, mediante analisi delle stesse nei punti di immissione nelle strutture di bonifica, individuati d'intesa con il Consorzio. I risultati verranno trasmessi al Consorzio.

Articolo 13. Garanzie.

1.- Il consorzio terrà indenne l'Autorità d'Ambito e per essa il soggetto gestore del servizio idrico integrato da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività poste in essere in forza della presente convenzione.

Allo scopo, il Consorzio stipulerà apposito contratto assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da danni a terzi causati dalle attività e dalle strutture di bonifica individuate nella presente convenzione.

2.- Il Consorzio è obbligato ad eliminare entro il

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI

Il Responsabile della
Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale Roma
(Dott. Ing. Alessandro Piotti)

termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'Autorità d'Ambito, le irregolarità che il soggetto gestore del servizio idrico integrato abbia riscontrato nell'attività di gestione del sistema di bonifica individuato.

3.- Il soggetto gestore del servizio idrico integrato terrà indenne il Consorzio da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività della presente convenzione, in particolare circa la qualità delle acque immesse e l'eventuale modifica delle superfici impermeabilizzate scolanti.

4.- Il soggetto gestore del servizio idrico integrato è obbligato ad eliminare secondo le modalità previste dal Piano d'Ambito, le irregolarità che abbia riscontrato nella qualità e quantità delle acque scaricate.

5.- La presentazione di eventuali giustificazioni non faranno venir meno l'obbligo delle parti di garantire la continuità degli impianti assunti.

Articolo 14. Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, in dipendenza della presente convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto. Le parti esperiranno ogni tentativo di amichevole composizione anche mediante

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI

Il Responsabile della ... Operativa ... Roma (... Piotti)

l'intervento conciliativo di una Commissione appositamente nominata dalla Giunta Regionale.

Articolo 15. Inadempimenti.

1.- Qualora il soggetto gestore del servizio idrico integrato non corrisponda il canone dovuto nei tempi e con le modalità stabilite, il Consorzio - previa puntuale diffida ad adempiere - dà comunicazione all'Autorità d'Ambito per l'applicazione dell'articolo 31 comma II° e dell'articolo 34 della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, di cui la presente convenzione forma parte integrante.

2.- In caso di inadempienza del Consorzio nei fondamentali obblighi di gestione, l'Autorità d'Ambito, previa puntuale diffida a rimuovere le cause, ove non ritenesse accettabili le giustificazioni del Consorzio, o in assenza di queste, alla scadenza del termine previsto, dà comunicazione alla Regione Lazio per l'avvio della procedura relativa ai poteri sostitutivi di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 21 Gennaio 1984 n.4.

Articolo 16. Recesso.

1.- E' escluso il recesso della presente convenzione.

ACEA ATO2
GRUPPO ACEA S.p.A.
F.to Ing. Paolo PIZZARI

della
Roma
Pio(ti)

24

Articolo 17. Oneri fiscali.

1.- Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Articolo 18. Decadenza.

1.- In caso di soppressione del Consorzio, la convenzione decade automaticamente e l'Autorità d'Ambito provvederà a stipulare altra convenzione con l'Ente subentrante ai sensi delle vigenti norme in materia.

Articolo 19. Accettazione degli oneri.

1.- Il Consorzio accetta tutte le clausole contenute nella presente convenzione e l'Autorità d'Ambito si obbliga a far rientrare detta convenzione in quella per la gestione del servizio idrico integrato. Obbligando di conseguenza il soggetto gestore del servizio all'accettazione delle clausole in essa contenute.

Articolo 20. Norme finali.

1.- Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti fanno espresso richiamo alla normativa nelle premesse, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi, forniture e lavori pubblici.

2.- Le clausole contenute nella presente convenzione possono subire variazioni per effetto